



Divorzio, cassa pensione, AVS/AI – Ciò che dovete sapere

**Opuscolo informativo:
donne e divorzio**

Katerina Baumann / Margareta Lauterburg

Editrice: Conferenza svizzera delle delegate alla parità

Ringraziamenti

Le seguenti organizzazioni e istituzioni hanno sostenuto questo opuscolo con contributi finanziari:

Fondazione Ria e Arthur Dietschweiler

Fondo nazionale per la promozione della ricerca scientifica

Migros, Percento culturale

Dipartimento della giustizia del Cantone Basilea Città

Fondi delle lotterie dei Cantoni Argovia, Lucerna e Ticino

Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri

A tutti esprimiamo la nostra gratitudine. Senza il loro sostegno questo opuscolo non avrebbe visto la luce.

Editrice	Conferenza svizzera delle delegate alla parità per l'opuscolo in formato pdf v. www.equality.ch
Testo	Katerina Baumann/Margareta Lauterburg, Berna
Elaborazione redazionale	Eva Wyss, Berna (deceduta nel settembre 2006)
Traduzione	Erika Zippilli, Tremona
Rielaborazione terza edizione	Francesca Coda, Massagno
Layout e illustrazioni	Weber & Partner, Berna
Stampa	Ackermann Druck AG, Berna

Terza edizione rivista e aggiornata, Berna 2007

Sommario

Introduzione	<u>4</u>	
Capitolo primo	<u>6</u>	Informazioni generali su separazione, divorzio, previdenza
	<u>8</u>	Separazione (cessazione della comunione domestica)
	<u>9</u>	Procedura di divorzio
	<u>10</u>	Assicurazione vecchiaia e invalidità
	<u>11</u>	Primo pilastro (AVS/AI)
	<u>12</u>	Secondo pilastro (cassa pensione)
Capitolo secondo	<u>16</u>	Compensazione previdenziale del secondo pilastro
	<u>18</u>	Principi e problemi della compensazione previdenziale
	<u>21</u>	Come utilizzare i casi esemplificativi e la lista di controllo
	<u>22</u>	Casi esemplificativi
	<u>40</u>	Lista di controllo
Capitolo terzo	<u>50</u>	Altri settori dell'assicurazione sociale: conseguenze della separazione e del divorzio
	<u>52</u>	AVS/AI
	<u>55</u>	Prestazioni complementari
	<u>56</u>	Assicurazione disoccupazione
	<u>56</u>	Assegni per i figli
	<u>57</u>	Terzo pilastro
	<u>57</u>	Nuovo matrimonio
Appendice	<u>59</u>	Elenco sigle
	<u>59</u>	Articoli di legge
	<u>62</u>	Terminologia utilizzata
	<u>64</u>	Informazioni supplementari – letture consigliate

Introduzione

In caso di divorzio i coniugi sono tenuti a suddividere i rispettivi averi della cassa pensione (secondo pilastro). La regolamentazione, definita compensazione previdenziale, è entrata in vigore nel 2000.

La nostra ricerca «Valutazione della compensazione previdenziale» (Evaluation Vorsorgeausgleich) ci ha portate ad accertare presso sette tribunali del divorzio, se e come vengono applicate le nuove disposizioni di legge nella prassi giuridica. Risultato: le convenzioni stipulate tra i coniugi (convenzioni di divorzio), che regolano le conseguenze del divorzio, derogano sovente dal dimezzamento degli averi previsto dalla legge. Talvolta dette convenzioni sono trasmesse da persone divorziate a persone in procinto di divorziare. In parte provengono da uffici di consulenza o da avvocate/avvocati. Spesso i/le giudici le approvano, anche se contraddicono le disposizioni di legge in materia. Di conseguenza, non di rado le donne arrivano a perdere somme consistenti, che sarebbero invece destinate ad assicurare la loro vecchiaia e l'invalidità.

In assenza delle conoscenze fondamentali sulla compensazione previdenziale, le donne non sono in grado di far valere i propri diritti. La semplice lettura della legge non porta a percepire i fattori essenziali, ai quali occorre prestare attenzione. Le disposizioni, formulate in modo conciso, diventano comprensibili solo se supportate da spiegazioni supplementari.

Questo opuscolo illustra il sistema previdenziale svizzero che assicura vecchiaia e invalidità ed evidenzia i punti importanti da tenere in considerazione in caso di divorzio (capitolo primo). Nel capitolo secondo esso intende chiarire, sulla base di esempi concreti, il procedimento da seguire per la suddivisione. I casi citati, che mirano ad esemplificare la legislazione, provengono dalla nostra ricerca e fanno riferimento alle problematiche che possono insorgere all'atto della divisione. Una lista di controllo (capitolo secondo) aiuta a meglio comprendere i quesiti più importanti e a trovare le relative risposte all'interno dell'opuscolo. Questo testo intende inoltre supportare chi si trova confrontato col divorzio nell'elaborazione di una convenzione corretta.

Il divorzio induce cambiamenti non soltanto nel secondo pilastro, bensì anche nell'AVS/AI e in altre assicurazioni sociali. La separazione (cessazione della comunione domestica con mantenimento del vincolo coniugale) ha anch'essa effetti sulle assicurazioni sociali. Allo scopo di salvaguardare i propri diritti (capitolo terzo) l'opuscolo fornisce perciò informazioni utili anche su quanto deve essere considerato in caso di divorzio, o di separazione relativamente a: AVS/AI, prestazioni complementari, assicurazione disoccupazione, assegni per i figli e terzo pilastro.

L'appendice contiene l'elenco delle sigle, gli articoli di legge in materia di compensazione previdenziale, l'elenco della terminologia utilizzata, nonché suggerimenti di letture utili sul tema.

Il presente opuscolo fornisce conoscenze sulle disposizioni di legge e sulla loro applicazione. Esso non può tuttavia sostituire una consulenza giuridica nel singolo caso.

Alla terza edizione

Successivamente alla seconda edizione, sono entrate in vigore alcune modifiche legislative importanti per la compensazione previdenziale. La presente terza edizione dell'opuscolo ne tiene conto.

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sull'unione domestica registrata (che concerne coppie omosessuali), praticamente parificata al matrimonio per quanto concerne le assicurazioni sociali. Il bollettino della previdenza professionale n. 95 dell'UFAS, del 22.11.2006, spiega le singole disposizioni (consultabile in: www.ufas.admin.ch, nelle versioni tedesca «Mitteilung über die berufliche Vorsorge» e francese «Bulletin de la prévoyance professionnelle»). Pertanto, non esaminiamo qui la compensazione previdenziale in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata.

Rinunciamo anche a utilizzare sistematicamente la lingua in maniera sessualmente neutra. Nelle situazioni che riguardano generalmente le donne continuiamo a parlare esplicitamente di donne. Utilizziamo per esempio il termine «contributo di mantenimento per la donna» invece di «contributo di mantenimento per il coniuge che ha la custodia».

Le autrici
Berna, gennaio 2007

Capitolo primo



Separazione (cessazione della comunione domestica)

Le coppie in difficoltà sono confrontate con l'interrogativo se separarsi provvisoriamente o in modo permanente. Di norma esse regolano i dettagli mediante una convenzione. La cessazione della comunione domestica può avvenire anche unilateralmente, poiché la comunione coniugale non può essere imposta, né una regolamentazione concordata può essere estorta.

Una convenzione riguardante i dettagli e gli effetti accessori della separazione ha il compito di chiarire i rapporti. I coniugi possono redigerla in proprio o ricorrere ad una consulenza esterna. La convenzione deve considerare soprattutto i seguenti punti: custodia parentale, diritto di visita, alimenti, abitazione e pagamento delle imposte.

A seconda delle situazioni è consigliabile sottoporre la convenzione per una verifica al/alla giudice (misure di tutela dell'unione coniugale) che, se tutto è in regola, provvederà alla sua omologazione. Il/la giudice può inoltre:

- decidere le questioni controverse (ad es. autorità parentale, pensione alimentare);
- ordinare la separazione dei beni o limitare il diritto di una parte di alienare beni patrimoniali;
- intimare ai debitori di una delle parti di versare il dovuto all'altra (ad es. versamento di una quota del salario del marito direttamente a moglie e figli).

Le misure di tutela dell'unione coniugale hanno assunto maggiore importanza con l'entrata in vigore della nuova legge in materia di divorzio. Se una delle parti intende divorziare e l'altra si oppone (divorzio su azione di un coniuge), occorre osservare un periodo di separazione di due anni, durante il quale è necessario fissare delle regole, soprattutto se la coppia ha figli.

Procedura di divorzio

Esistono due tipi di divorzio, quello consensuale e quello controverso. Il mutuo consenso prevede che i coniugi inoltrino una richiesta comune di divorzio. Nel caso di divorzio controverso (azione unilaterale) una delle parti deve inoltrare una domanda, perché l'altra parte non vuole divorziare. La maggior parte delle coppie che intendono divorziare inoltrano una richiesta comune. I casi controversi sono rari.

Se i coniugi sono concordi sul divorzio, riconoscono il fallimento del matrimonio e desiderano chiudere il loro rapporto, è possibile ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale senza osservare un determinato periodo di separazione. Tuttavia per ogni caso di divorzio è necessario regolamentare gli effetti accessori, tra i quali citiamo: l'autorità parentale, il diritto di visita, la suddivisione della previdenza del secondo pilastro, lo scioglimento del regime dei beni, i contributi di mantenimento per moglie e figli. Quando le parti sono in grado di accordarsi sulla totalità degli effetti ci troviamo di fronte ad un accordo completo, in caso contrario si tratta di un accordo parziale. In questo caso il/la giudice tenterà di trovare con le parti una soluzione sui punti in merito ai quali sussiste disaccordo. Se ciò non è possibile il/la giudice deciderà nella sentenza di divorzio.

Nel caso di divorzio controverso una delle parti può inoltrare richiesta di divorzio soltanto se la coppia ha vissuto separata per almeno due anni. Il periodo di separazione deve essere rispettato. Fanno eccezione i casi in cui la continuazione dell'unione coniugale non è più esigibile (ad es. violenza, crimine). La prassi giudiziaria è piuttosto cauta in merito.

Tuttavia, anche escludendo i due anni di separazione previsti dalla legislazione, la procedura di divorzio richiede del tempo. Per questo fino allo scioglimento del vincolo coniugale debbono prevedersi regole transitorie (v. paragrafo sulla separazione).

Assicurazione vecchiaia e invalidità

Il sistema dei tre pilastri

Il sistema previdenziale svizzero per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità poggia sul cosiddetto sistema dei tre pilastri:

Il primo è l'AVS/AI statale. Le prestazioni erogate dal primo pilastro devono garantire agli assicurati il minimo esistenziale. La rendita completa AVS/AI nel 2007 varia da un minimo di Fr. 1'105.– ad un massimo di Fr. 2'210.–.

Il secondo pilastro rappresenta la previdenza professionale (cassa pensione). Le sue prestazioni, unite alle rendite del primo pilastro, servono a garantire ad anziani e invalidi il mantenimento dello standard di vita abituale. L'entità delle rendite dipende dal capitale cumulato.

Il terzo pilastro è una forma previdenziale individuale del/della singolo/a cittadino/a (risparmio assicurativo o bancario vincolato). Le prestazioni sono stabilite esclusivamente dal contratto stipulato con l'istituto bancario o la compagnia assicuratrice.

Chi è assicurato con i tre pilastri?

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e tutta la popolazione residente in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente con il primo pilastro.

Con il secondo pilastro sono assicurati obbligatoriamente i/le lavoratori/trici dipendenti con un reddito annuo da Fr. 19'890.– a Fr. 79'560.–. Esistono casse pensioni che assicurano redditi superiori o inferiori ai limiti citati.

Il terzo pilastro è facoltativo. Lo Stato concede sgravi fiscali, nel senso che i contributi possono essere dedotti dal reddito se sono destinati esclusivamente alla previdenza (terzo pilastro vincolato). L'esonero fiscale è valido solo per chi svolge un'attività lucrativa.

Previdenza per le donne – previdenza per gli uomini

L'ammontare delle prestazioni AVS/AI e del secondo pilastro si basa in prima linea sul reddito e, di conseguenza, sui contributi versati. Le donne che all'interno del matrimonio vivono secondo la ripartizione dei

compiti tradizionale e non svolgono attività lucrativa – o solo parzialmente – percepiranno dunque prestazioni inferiori a quelle degli uomini. Finché sussiste la comunione domestica, la moglie è indirettamente assicurata grazie alla previdenza del marito, poiché al suo sostentamento provvedono anche queste rendite.

Con il divorzio l'assicurazione indiretta verrebbe a cadere, se la legge non prevedesse la suddivisione della previdenza. Il principio della suddivisione è stato introdotto nell'AVS/AI (decima revisione AVS) nel 1997. Per quanto riguarda il secondo pilastro, a partire dal 2000, la revisione della legge sul divorzio ha reso possibile una suddivisione equa della previdenza cumulata durante il matrimonio.

Il primo pilastro (AVS/AI)

Assicurati/e e contribuiti

Tutti/e coloro che vivono o lavorano in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente per l'AVS/AI. Tutti/e gli/le assicurati/e sono tenuti a versare i contributi:

- lavoratori e lavoratrici dipendenti e indipendenti versano i contributi percentualmente al proprio reddito;
- per chi non esercita un'attività lucrativa l'ammontare dei contributi è fissato tenendo conto delle condizioni economiche. Determinanti sono il patrimonio e i redditi derivanti da altre fonti indipendenti dall'attività lucrativa;
- non sono sottoposte all'obbligo contributivo le persone coniugate che non esercitano attività lucrativa se il coniuge versa sul proprio reddito almeno il doppio del contributo minimo.

Età di pensionamento, rendita, reddito annuo medio, accrediti

L'età di pensionamento è attualmente fissata a 65 anni per gli uomini e, dal 2005, a 64 anni per le donne.

L'ammontare delle rendite dipende dalla durata di contribuzione e dal reddito annuo medio. Nel caso di una durata contributiva senza lacune sussiste il diritto alla rendita completa, in caso contrario ad una rendita parziale. Sulla base di un reddito annuo medio fino a Fr. 26'520.– si per-

cepirà la rendita minima (Fr. 1'105.–); a partire da un reddito annuo medio di Fr. 79'560.– la rendita massima (Fr. 2'210.–). Le cifre indicate sono valide per il 2007. L'ammontare della rendita entro questi limiti di reddito si situa fra la rendita minima e quella massima. La rendite vengono adeguate al rincaro.

Per il lavoro familiare non remunerato sono previsti i seguenti accrediti:

- accrediti per compiti educativi per il periodo in cui una persona esercita l'autorità parentale sui figli minori di 16 anni;
- accrediti per compiti assistenziali per il periodo in cui una persona accudisce un/una parente presso la propria economia domestica. Per ottenere questo accredito è necessario che l'assistito/a abbia diritto a un assegno per grandi invalidi. La relativa richiesta dovrà essere annunciata annualmente.

Non è possibile usufruire contemporaneamente di un accredito per compiti educativi e di uno per compiti assistenziali, anche qualora si allevino figli e si accudiscano nel contempo genitori. L'ammontare annuo degli accrediti è di Fr. 39'780.– (2007).

Tetto massimo e splitting

Le rendite individuali dei coniugi vengono ridotte se la loro somma supera il 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia, ossia Fr. 3'315.– (2007). Questo limite è detto «tetto massimo». In caso di divorzio la decurtazione viene a cadere.

I redditi realizzati durante il matrimonio, per i quali entrambi i coniugi hanno versato contributi, vengono sommati e dimezzati e ogni metà viene accreditata a un coniuge. Lo stesso vale per gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Questa suddivisione è detta «splitting». Il sistema dello splitting migliora sostanzialmente la rendita delle donne coniugate e divorziate ed entra in vigore non appena entrambi i coniugi raggiungono l'età pensionabile o sono invalidi.

Il secondo pilastro (cassa pensione)

Previdenza professionale, secondo pilastro, cassa pensione: tre diversi termini per definire la stessa forma previdenziale. Questa assicurazione è

regolata soprattutto dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) nonché dal codice delle obbligazioni (CO) e dalla legge sul libero passaggio (LFLP).

Assicurati/e, contributi, prestazioni

L'affiliazione al secondo pilastro è obbligatoria solo per i/le salariati/e. Chi esercita un'attività lucrativa indipendente può affiliarsi volontariamente a determinate condizioni. Deve essere assicurata la parte del salario annuo da Fr. 19'890.– a Fr. 79'560.–. Questi importi limite vengono di volta in volta adeguati quando le rendite AVS/AI subiscono un aumento. I contributi sono dedotti direttamente dallo stipendio e una parte è a carico dal datore di lavoro.

La previdenza professionale è gestita in maniera molto eterogenea. Le istituzioni previdenziali applicano regole diversificate per quanto riguarda i contributi da versare, gli importi da accreditare ai/alle lavoratori/lavoratrici e l'entità delle prestazioni. Casse pensioni solide di grosse aziende o a gestione pubblica erogano rendite calcolate percentualmente all'ultimo reddito percepito. Istituzioni più modeste assicurano solo il minimo previsto dalla legge.

Le seguenti prestazioni sono obbligatorie: rendita di vecchiaia, d'invalidità, vedovile e per gli orfani.

Averi previdenziali vincolati

Gli assicurati non possono disporre liberamente degli averi cumulati nel secondo pilastro, essendo questi riservati per la vecchiaia, l'invalidità e il decesso. Ciò vale anche per capitali di previdenza che, in caso di divorzio, vengono suddivisi e trasferiti al coniuge che dispone di una copertura previdenziale inferiore.

Vi sono tuttavia due eccezioni:

- versamento in contanti: chi lascia la Svizzera definitivamente può richiedere il versamento in contanti dell'avere di previdenza. È però necessario provare che la partenza è definitiva (comunicazione del cambio di residenza all'ufficio controllo abitanti, conferma da parte del paese in cui ci si stabilisce per lavorare o abitare). È anche possibile usufruire di un versamento in contanti qualora si intenda avviare un'attività indipendente. La relativa richiesta deve essere cor-

redata dalla necessaria documentazione (modalità di finanziamento dell'attività prevista, businessplan). Dal 1° gennaio 2007, in caso di partenza definitiva per un paese dell'UE o dell'AELS o di assunzione di un'attività indipendente in uno di questi paesi, il versamento in contanti è ancora possibile solo in modo limitato. Gli averi di previdenza versati in contanti sono svincolati dalla previdenza. Ciò significa che la persona assicurata perde i propri diritti alle rendite di vecchiaia e invalidità. Inoltre la previdenza del coniuge può subire riduzioni. Quando l'attività intrapresa fallisce, generalmente si perde anche il denaro riscattato dal fondo di previdenza. A motivo di ciò la moglie (risp. il marito) deve confermare per iscritto il proprio consenso al versamento in contanti dal fondo di previdenza al coniuge;

- prelievo anticipato: chi volesse accedere ad una proprietà abitativa può prelevare parte dell'avere di previdenza prima dell'età pensionabile o dell'eventuale invalidità. Ciò è possibile anche in caso di acquisto immobiliare in un paese dell'UE o dell'AELS. Se, in un secondo tempo, l'immobile venisse venduto, i fondi previdenziali dovranno essere restituiti. Dunque permane un determinato vincolo tra somma prelevata e previdenza. Chi diventa invalido successivamente ad un prelievo anticipato percepirà una rendita inferiore, dato che anche il capitale di previdenza subisce una riduzione. Lo stesso vale per la rendita di vecchiaia. Di converso gli oneri connessi all'abitazione sono in entrambi i casi generalmente inferiori;
- se la parte che ha diritto alla compensazione è già al beneficio di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, può disporre del capitale e investirlo o utilizzarlo come meglio crede.

Compensazione della previdenza

In caso di divorzio la suddivisione della previdenza professionale è regolamentata soprattutto nel Codice civile (CC) (artt. 122-124, art. 141 e art. 142 CC). Queste disposizioni figurano nell'appendice dell'opuscolo. Altre disposizioni sono inoltre previste dalla LFLP, dal CO e dalla LPP. Dettagli sulla compensazione previdenziale si trovano nel capitolo secondo dell'opuscolo.

Capitolo secondo


Compensazione previdenziale del secondo pilastro

Sommario

Sommario

16

17



Principi e problemi della compensazione previdenziale

Premessa per la compensazione

Affinché in caso di divorzio si possa procedere alla compensazione previdenziale il marito o la moglie o entrambi i coniugi devono essere affiliati al secondo pilastro, per il quale, durante il matrimonio, devono essere stati versati contributi. Nel (quasi) nove per cento dei divorzi la compensazione previdenziale non ha luogo poiché nessuno dei coniugi è affiliato al secondo pilastro.

Se il marito o la moglie o entrambi nel corso del matrimonio hanno versato contributi al secondo pilastro, in caso di divorzio vige l'obbligo di procedere alla compensazione. Ciò significa che la coppia non può decidere liberamente se dividere o meno gli averi cumulati. Non è pertanto determinante se i coniugi abbiano convenuto la separazione dei beni oppure il regime della partecipazione agli acquisti.

Modalità di compensazione

La compensazione può essere attuata seguendo due modalità:

- di norma vengono suddivise le cosiddette prestazioni d'uscita cumulate durante il matrimonio (art. 122 CC). La prestazione d'uscita equivale al capitale di previdenza che gli assicurati possono trasferire nella nuova cassa pensione quando cambiano datore di lavoro (altrimenti detto «prestazione di libero passaggio»);
- se la suddivisione delle prestazioni d'uscita non è attuabile, poiché uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita di vecchiaia o di invalidità del secondo pilastro, per l'altra parte verrà conteggiata un'indennità adeguata (art. 124 CC). Se il rischio assicurato (vecchiaia, invalidità) si è già concretizzato, la persona assicurata non ha più diritto ad una prestazione d'uscita ma unicamente alle rendite.

Suddivisione delle prestazioni d'uscita

Se nessuno dei coniugi percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità del secondo pilastro, si considera il capitale cumulato dalla coppia negli anni del matrimonio e si determina la differenza tra i capitali della moglie e del marito. Questa differenza verrà quindi dimezzata e l'importo ottenuto trasferito alla cassa pensione del coniuge che dispone del capitale

minore. Se il/la destinatario/a non dispone di una cassa pensione, l'importo verrà accreditato ad un conto di libero passaggio o ad una polizza di libero passaggio. Gli artt. 122 CC e 22 segg. LFLP regolano la suddivisione.

Indicazioni: Tutti i risparmi cumulati durante il matrimonio devono essere suddivisi; dunque non solo le prestazioni d'uscita ma anche i capitali di libero passaggio (su conti bancari o polizze di libero passaggio), così come i prelievi anticipati effettuati durante il matrimonio per l'accesso alla proprietà abitativa (art. 22 cpv. 2 LFLP, art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO). Sottostanno integralmente alla suddivisione anche i capitali previdenziali accreditati durante il matrimonio a uno dei coniugi, provenienti dalla liquidazione di un istituto di previdenza.

Queste componenti previdenziali verranno sommate alla prestazione d'uscita del coniuge al/la quale appartengono. I versamenti in contanti vengono invece indennizzati ai sensi dell'art. 124 CC (art. 22 cpv. 2 LFLP), dato che si tratta di averi già esclusi dal circolo previdenziale.

Indennità adeguata

Se il marito, la moglie o entrambi percepiscono dalla cassa pensione una rendita di vecchiaia o di invalidità, è necessario stabilire un'indennità adeguata per la compensazione previdenziale. Ciò vale anche se:

- la cassa pensione, anziché corrispondere una rendita periodica, ha effettuato un unico versamento in capitale;
- uno dei coniugi ha versato contributi previdenziali all'estero, per i quali la legislazione del paese straniero non prevede la ripartizione;
- uno dei coniugi ha beneficiato durante il matrimonio di un versamento in contanti allo scopo di avviare un'attività indipendente o di lasciare definitivamente la Svizzera.

Questa ripartizione è regolamentata nell'art. 124 del CC. L'indennità viene calcolata in base a tutti gli elementi previdenziali dei coniugi. Nel caso singolo questi possono riguardare: la prestazione d'uscita e il capitale di passaggio del coniuge che non si trova ancora in età di pensionamento o in invalidità, oppure capitali o rendite del coniuge già in età pensionabile o invalido. Il conteggio della ripartizione deve inoltre considerare eventuali prelievi anticipati per l'accesso alla proprietà abitativa, nonché versamenti in contanti.

Indicazione: se uno dei coniugi percepisce una rendita AVS o AI ma non del secondo pilastro, per la suddivisione vale quanto previsto dall'art. 122 CC, poiché in questo caso la divisione della/delle prestazione/i d'uscita è attuabile. L'art. 124 CC entra in considerazione soltanto qualora non fosse possibile ripartire le prestazioni d'uscita perché è già sorto un diritto alle prestazioni.

Rinuncia alla ripartizione

In via eccezionale è possibile rinunciare alla suddivisione ai sensi degli artt. 122 o 124 CC, a condizione che il coniuge che vi rinuncia disponga di una copertura previdenziale equivalente per i casi di vecchiaia e d'invalidità (art. 123 cpv. 1 CC). Chi rinuncia deve cioè disporre di un avere patrimoniale corrispondente alla somma alla quale intende rinunciare e in grado di garantire la propria previdenza. Il/la giudice è tenuto/a a verificare d'ufficio se tali premesse sono soddisfatte (art. 141 cpv. 3 CC).

Esclusione della suddivisione

Il/la giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Le condizioni per ammettere l'«iniquità manifesta» sono severe: per essere esclusa anche contro la volontà di uno dei coniugi la suddivisione deve contravvenire in modo grave al senso di giustizia.

Suddivisione e problemi pratici principali

In appena circa la metà dei casi di divorzio i coniugi convengono una divisione ai sensi dell'art. 122 CC. Di rado gli averi vengono effettivamente dimezzati. Il numero delle rinunce è molto elevato e riguarda un terzo dei divorzi. La rinuncia non è un'eccezione, come voleva il legislatore. Spesso poi le premesse legali per una rinuncia non sono soddisfatte. Un'indennità adeguata sarebbe dovuta ai sensi dell'art. 124 CC nell'11 per cento dei casi di divorzio, mentre in pratica è fissata solo nel 3 per cento dei divorzi. I pareri legali su come debba essere determinata l'indennità nel singolo caso divergono.

Scopo della revisione legislativa era di migliorare sostanzialmente la situazione economica delle donne divorziate in caso di vecchiaia o d'invalidità. Lo scopo è raggiunto se si divide più o meno a metà, mentre non lo è se si ricorre, come avviene ora, alla rinuncia e all'indennità adeguata.

Come utilizzare i casi esemplificativi e la lista di controllo

Esistono due vie per «familiarizzarsi» con i dettagli della suddivisione previdenziale esposti nell'opuscolo:

1. leggere di seguito esempi e spiegazioni per farsene un'idea.

Esempi 1 – 4: suddivisione ai sensi dell'art. 122 CC

Esempi 5 – 7: rinuncia alla suddivisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CC

Esempi 8 – 9: esclusione della suddivisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 CC

Esempi 10 – 11: suddivisione ai sensi dell'art. 124 CC

La lista di controllo propone informazioni utili supplementari.

2. Approccio sistematico ai singoli quesiti mediante la lista di controllo e le indicazioni supplementari. Questo metodo consente di trovare via via le risposte ai quesiti che il singolo caso solleva. Gli esempi sono citati a complemento e in modo mirato.

Casi esemplificativi

Gli esempi provengono dalla nostra ricerca e sono stati in parte semplificati. I nominativi sono stati modificati. Gli esempi indicano il funzionamento sia della suddivisione, sia delle sue eccezioni, nonché la via per tutelarsi dalle diffuse carenze registrabili nell'applicazione della legge.

Esempio 1 Come avviene il conteggio della divisione?

Caso *L'unione coniugale tra Pietro Bianchi (50 anni) e Carla Bianchi-Grassi (45 anni) è durata 22 anni. Hanno due figli (di 19 e 16 anni). Pietro è insegnante di scuola media, Carla di scuola elementare. Pietro ha sempre esercitato la propria attività durante il matrimonio, Carla solo fino alla nascita del loro primo figlio. Quando il secondo-genito ha compiuto i 12 anni, Carla ha ripreso l'insegnamento a tempo parziale. Più tardi ha esteso il proprio impegno e da due anni lavora al 70%.*

L'aver della cassa pensione di Carla è inferiore a quello di Pietro, avendo dapprima interrotto l'attività lucrativa a causa dei figli e in seguito lavorato a tempo parziale. Inoltre il suo stipendio di maestra elementare è più basso rispetto a quello di Pietro. La sua prestazione d'uscita è di Fr. 90'000.–, quella di Pietro di Fr. 450'000.–.

Disposizioni di legge L'art. 122 CC prevede che in caso di divorzio si proceda a suddividere la previdenza cumulata durante il matrimonio. L'importo della previdenza fa riferimento alla prestazione d'uscita.

Conteggio nel caso esemplificativo Pietro e Carla Bianchi-Grassi hanno maturato entrambi la propria intera prestazione d'uscita durante l'unione coniugale: Pietro era ancora agli studi prima del matrimonio e si è affiliato solo successivamente ad una cassa pensione. Carla era già attiva professionalmente all'atto del matrimonio; tuttavia, non avendo all'epoca raggiunto i 25 anni, non era ancora affiliata al secondo pilastro.

Primo passo Per la suddivisione si calcola dapprima la differenza tra le due prestazioni d'uscita. Nel nostro esempio ciò significa:

Prestazione d'uscita di Pietro	Fr. 450'000.–
Prestazione d'uscita di Carla	Fr. 90'000.–
Differenza	Fr. 360'000.–

Secondo passo La differenza viene dimezzata. Nel nostro esempio la metà di Fr. 360'000.– equivale a Fr. 180'000.–. Carla, la cui prestazione d'uscita è inferiore, riceve all'atto del divorzio Fr. 180'000.– dall'aver di previdenza di Pietro. L'importo verrà trasferito alla sua cassa pensione. Carla non percepisce la somma in contanti, essendo questa vincolata alla previdenza per la vecchiaia e l'invalidità.

Risultato Dopo la suddivisione Pietro e Carla dispongono del medesimo capitale di previdenza:

Pietro	Fr. 450'000.–	dedotti	Fr. 180'000.–	=	Fr. 270'000.–
Carla	Fr. 90'000.–	più	Fr. 180'000.–	=	Fr. 270'000.–

Commento Si tratta di una soluzione equa. Entrambi i coniugi hanno contribuito secondo le proprie forze alla comunione domestica. Carla non deve essere penalizzata a livello previdenziale, poiché ha accudito i figli e rinunciato alla propria attività professionale.

Esempio 2 Come si calcola la prestazione d'uscita soggetta alla divisione?

Caso *Giovanni Rossi (43 anni) e Silvia Boldini (33 anni) si sono sposati il 1° gennaio 1998, poco prima della nascita del loro figlio. Silvia si è dedicata completamente alla cura e all'educazione del bambino, mentre Giovanni ha continuato la propria attività professionale come impiegato di commercio con mansioni di responsabilità presso l'amministrazione cantonale.*

Silvia non possiede alcun secondo pilastro – prima del matrimonio era troppo giovane per accedervi e poco prima di sposarsi ha sospeso l'attività professionale. Giovanni, dal canto suo, aveva già Fr. 100'000.– nella cassa pensione all'atto del matrimonio ed ha continuato a versare contributi durante la vita coniugale. Alla fine del 2006 la sua prestazione d'uscita ammontava a Fr. 210'000.–.

Disposizioni di legge Solo la prestazione d'uscita cumulata durante gli anni del matrimonio è soggetta alla divisione. Per stabilire la quota in cifre si calcola la differenza tra l'aver all'atto del divorzio e quello all'atto del matrimonio (art. 22 cpv. 2 LFLP). Gli interessi sul capitale maturato fino al matrimonio non sono soggetti a ripartizione. Essi vanno perciò aggiunti all'aver all'atto del matrimonio.

Il consiglio federale stabilisce il tasso d'interesse. Fino al 31 dicembre 2002 era fissato al 4 per cento. Dal 1° gennaio 2003 esso è stato ridotto al 3,25 per cento e dal 1° gennaio 2004 al 2,25 per cento. Dal 1° gennaio 2005 il tasso d'interesse è del 2,5 per cento. Al relativo conteggio, piuttosto complesso, dovranno provvedere le casse pensioni.

Conteggio nel caso esemplificativo Giovanni non ha cumulato l'intero avere di previdenza durante il matrimonio. Dapprima occorre quindi calcolare l'entità della prestazione d'uscita, interessi compresi, al momento del matrimonio. Successivamente si determina la differenza tra l'intera prestazione d'uscita all'atto divorzio e la prestazione d'uscita all'atto del matrimonio (interessi compresi).

Primo passo	Prestazione d'uscita all'atto del matrimonio 1.01.1998	Fr. 100'000.–
	Interessi fino al 31.12.2006 (sentenza definitiva di divorzio)	Fr. 34'939.–
	Totale prestazione d'uscita il 1.01.1998 interessi compresi	Fr. 134'939.–
Secondo passo	Prestazione totale d'uscita all'atto del divorzio (31.12.2006)	Fr. 210'000.–
	Dedotta prestazione d'uscita all'atto del matrimonio (int.compr.)	Fr. 134'939.–
	Differenza	Fr. 75'061.–

Risultato La differenza tra l'avere all'atto del divorzio e quello all'atto del matrimonio (interessi compresi) deve essere dimezzata. Silvia ha quindi diritto alla metà di Fr. 75'061.–, ossia a Fr. 37'530.–. Questa somma verrà trasferita ad un conto bancario di libero passaggio o ad una polizza di libero passaggio.

Dopo la suddivisione Silvia dispone di un capitale di previdenza di Fr. 37'530.–, Giovanni di Fr. 172'469.– (avere prematrimoniale interessi compresi Fr. 134'939.– più Fr. 37'530.–).

Commento Durante gli anni del matrimonio Giovanni ha accumulato un avere di Fr. 110'000.– Silvia percepisce solo una quota di Fr. 37'530.–, pari a circa un terzo. Ciò è imputabile al fatto che il capitale prematrimoniale ha maturato interessi non soggetti alla ripartizione, a tutto vantaggio della parte già meglio assicurata a livello previdenziale. Questa disposizione di legge è iniqua e contraddice quanto stabilito nel regime dei beni matrimoniali, che prevede la ripartizione anche degli interessi maturati durante il matrimonio.

Il capitale di Fr. 37'530.– percepito da Silvia corrisponde – ad un'aliquota di conversione del 6,8 per cento – ad una rendita annua di

Fr. 2'552.–, ossia di Fr. 212.– mensili. Con l'aliquota di conversione si calcola l'entità della rendita che la cassa pensione è tenuta a versare in base ad un determinato capitale: il 6,8 per cento della prestazione d'uscita completa corrisponde ad una rendita annua. Nella previdenza professionale obbligatoria l'aliquota di conversione era inizialmente del 7,2 per cento ed è stata ridotta gradualmente fino al 6,8 per cento, a causa dell'aumento della speranza di vita. Anche le rendite saranno in futuro più basse.

Esempio 3 Termine di riferimento per la suddivisione

Caso *Maria Vanini (30) e Reto Eggenschwyler (38) si sono sposati il 1° febbraio 2000. Da due anni vivono separati. A fine 2006 vorrebbero divorziare. Entrambi hanno lavorato durante il matrimonio e non hanno figli. Essendo finanziariamente indipendenti la questione dei contributi di mantenimento non è un problema. I conti bancari e l'arredamento sono già stati divisi alla cessazione della comunione domestica. All'epoca – 31 dicembre 2004 – avevano chiesto alla cassa pensione il conteggio delle rispettive prestazioni d'uscita. Dato che intendono contenere i costi del divorzio, per la compensazione previdenziale inseriscono nella convenzione gli stessi importi stabiliti a suo tempo dalla cassa.*

In data 31 dicembre 2004 la prestazione d'uscita di Reto ammontava a Fr. 170'000.–, quella di Maria a Fr. 50'000.–. Maria ha accumulato l'intera prestazione durante il matrimonio (poiché all'epoca aveva solo 24 anni). Reto, dal canto suo, disponeva già di un capitale di Fr. 63'000.–. Nella convenzione di divorzio i coniugi stabiliscono un diritto di compensazione per Maria di Fr. 22'719.–.

Conteggio: prestazione d'uscita di Reto: Fr. 95'437.– (Fr. 170'000.– meno Fr. 74'563.–, ossia Fr. 63'000.– più Fr. 11'563.– di interessi), dedotta la prestazione d'uscita di Maria (Fr. 50'000.–) = Fr. 45'437.–, di cui la metà spetta a Maria (Fr. 22'719.–).

Disposizioni di legge La legge prevede di dividere la prestazione d'uscita maturata complessivamente durante il matrimonio, che resta valido fino alla sentenza definitiva di divorzio. Anche se le parti avessero vissuto per qualche tempo separate, la suddivisione della previdenza professionale deve riferirsi alla durata completa del vincolo coniugale.

Procedimento nel caso esemplificativo Il/la giudice ricorda ai coniugi che sono tenuti a richiedere alla cassa pensione un nuovo attestato relativo alle prestazioni d'uscita cumulate durante l'intera durata del matrimonio (fino al 31 dicembre 2006).

Primo passo Conteggio delle prestazioni d'uscita sottoposte all'obbligo della divisione

a) La situazione di Reto è la seguente:

prestazione d'uscita all'atto del matrimonio:	Fr. 63'000.–
interessi fino al 31.12.2006	Fr. 15'337.–
Totale	Fr. 78'337.–
prestazione d'uscita all'atto del divorzio (31.12.2006)	Fr. 210'000.–
cumulo durante il matrimonio da suddividere	Fr. 131'663.–

b) La situazione di Maria è la seguente:

prestazione d'uscita all'atto del matrimonio:	Fr. 0.–
interessi:	Fr. 0.–
prestazione d'uscita all'atto del divorzio (31.12.2006)	Fr. 70'000.–
cumulo durante il matrimonio da suddividere	Fr. 70'000.–

Secondo passo Conteggio delle quote di ripartizione diritto di compensazione di Maria:
differenza delle prestazioni d'uscita cumulate nel matrimonio Fr. 61'663.–
metà della differenza a favore di Maria Fr. 30'832.–

Indicazione: se la data del divorzio e la data, sulla quale si basa il calcolo delle prestazioni d'uscita, sono pressoché identiche, è possibile correggere l'ammontare della prestazione d'uscita raddoppiando i contributi dovuti alla cassa pensione per i mesi restanti e sommandoli quindi alla «vecchia» prestazione d'uscita (si raddoppiano poiché anche il datore di lavoro versa contributi). L'importo dei contributi mensili versati dalle/dai dipendenti figura sul certificato salariale.

Commento Se i coniugi sono sempre stati finanziariamente indipendenti, i tribunali tendono a non eccedere in «pignoleria» nel valutare la divisione della previdenza professionale. Di conseguenza è possibile che il/la giudice approvi la prima convenzione stipulata tra Maria e Reto, anche se questa contraddice i termini di legge. Maria perderebbe così un capitale di previdenza di Fr. 8'113.– (pari ad una rendita annua

di Fr. 552.– con un'aliquota di conversione del 6,8 per cento). Il suo stipendio e il suo capitale di previdenza non sono molto elevati. In caso di invalidità o di vecchiaia si ritroverebbe in una situazione precaria, mentre Reto, dal canto suo, è assai meglio garantito. Dato che il dimezzamento dei capitali è obbligatorio, il/la giudice può approvare un criterio diverso di suddivisione soltanto se Maria, oltre alla propria previdenza professionale, possiede altri beni patrimoniali equivalenti (art. 123 cpv 1 CC). Il/la giudice deve verificare d'ufficio la questione (art. 141 cpv 3 CC) e garantire a Maria una previdenza vecchiaia e invalidità adeguata, nel caso in cui essa rinunci a parte del proprio diritto di compensazione. I tribunali del divorzio attribuiscono spesso maggior peso alla cosiddetta «libera volontà» dei coniugi di stipulare una «loro» convenzione, che non al proprio dovere di far applicare il criterio del dimezzamento così come previsto dalla legge. Ciò è scorretto e, nella maggioranza dei casi, va a svantaggio delle donne. Per questo esse dovrebbero insistere affinché il loro diritto di compensazione venga conteggiato in base all'intera durata del matrimonio, visto che è in gioco la garanzia del loro futuro previdenziale.

Esempio 4 Come avviene la divisione nel caso di prelievi anticipati destinati alla proprietà abitativa?

Caso *Vesna Djuric (45 anni) e Dragan Ljuljovic (46 anni) si sono sposati il 1° luglio 1991. Vesna è nata in Svizzera e lavora in ospedale come fisioterapista. Dragan è ingegnere ed è giunto in Svizzera al momento del matrimonio. La coppia ha due figli (di 12 e 14 anni).*

Dopo la nascita del primo figlio Vesna ha ridotto l'impegno di lavoro all'80%. Agli inizi del 2002 la coppia ha acquistato un appartamento. Il prezzo d'acquisto ammontava a Fr. 400'000.– ed è stato così finanziato: Fr. 50'000.– prelievo anticipato dalla cassa pensione di Vesna, Fr. 50'000.– dal libretto di risparmio che Vesna possedeva già prima del matrimonio, Fr. 300'000.– prestito ipotecario. I coniugi dispongono dei seguenti averi di cassa pensione:

Vesna: all'atto del matrimonio Fr. 30'000.–, all'atto del divorzio Fr. 90'000.–, prelievo anticipato Fr. 50'000.–.

Dragan: all'atto del matrimonio Fr. 0.–, all'atto del divorzio Fr. 225'000.–.

Il 30 settembre 2006 è stato pronunciato il divorzio. Nella convenzione le parti hanno concordato:

Liquidazione del regime matrimoniale: a Vesna viene attribuito l'appartamento. Dato che l'immobile le appartiene e che Dragan non ha concorso al suo finanziamento, Vesna non gli deve alcun risarcimento.

Divisione del capitale pensionistico: la cassa pensione di Dragan trasferisce a quella di Vesna Fr. 93'461.– (la metà della differenza delle prestazioni d'uscita maturate durante il matrimonio).

Questo importo è stato così conteggiato: prestazione d'uscita soggetta a divisione di Dragan: Fr. 225'000.–, di Vesna: Fr. 38'079.– [90'000.– meno Fr. 51'921.–, (ossia Fr. 30'000.– all'atto del matrimonio più interessi per 15 anni)]; differenza: Fr. 186'921.–, la cui metà equivale a Fr. 93'460.–.

Disposizioni di legge La compensazione previdenziale prevede la suddivisione di: tutti gli averi della cassa pensione e di libero passaggio, prelievi anticipati per l'accesso alla proprietà abitativa, secondo pilastro (facoltativo) per lavoratori indipendenti. Il prelievo anticipato per l'acquisto della proprietà abitativa resta vincolato alla previdenza professionale: se l'immobile viene venduto la somma prelevata deve essere restituita alla cassa pensione. Se i prelievi anticipati, o altre componenti previdenziali, non vengono considerati non si avrà un effettivo dimezzamento. Di conseguenza il/la giudice non può omologare la convenzione. Lo può fare soltanto se la parte, che intende rinunciare parzialmente alla metà di sua spettanza, dispone di un patrimonio equivalente.

Procedimento nel caso esemplificativo Vesna e Dragan non hanno incluso il prelievo anticipato nel conteggio della loro convenzione, per cui la prestazione d'uscita di Vesna, soggetta alla suddivisione, è troppo bassa (di Fr. 50'000.–). Di conseguenza Dragan deve cederle un importo eccessivo dalla propria previdenza. Ciò comporta per lui la rinuncia ad una parte del proprio diritto.

Il/la giudice ha approvato la convenzione, poiché Dragan ha ereditato dai propri genitori un immobile del valore di Fr. 120'000.–. La sua copertura previdenziale per vecchiaia e invalidità è dunque garantita da questa sostanza immobiliare.

Esempio 5 Rinuncia alla suddivisione in caso di breve durata del matrimonio?

Caso *Erika Giacometti-Conti (30) e Paolo Giacometti (35) lavorano entrambi a tempo pieno e non hanno figli. Il vincolo coniugale viene sciolto dopo tre anni. Dato che il reddito di Paolo è superiore a quello di Erika, anche la sua prestazione d'uscita cumulata durante il matrimonio è superiore di Fr. 12'600.–. Secondo i termini di legge dal suo avere di previdenza dovrebbe essere trasferita alla cassa pensione di Erika la somma di Fr. 6'300.–. Nella convenzione di divorzio Erika rinuncia alla compensazione previdenziale, poiché i coniugi stimano che i rispettivi averi siano pressoché identici. Inoltre ritengono che, essendo Erika più giovane, abbia ancora molto tempo davanti a sé per maturare il proprio avere di previdenza.*

Disposizioni di legge La legge prevede che, in taluni casi, la rinuncia alla compensazione possa essere ammessa, premesso che la previdenza della/del coniuge rinunciante sia altrimenti garantita (art. 123 cpv 1 CC). Colui/colei che rinuncia deve quindi disporre di un avere patrimoniale equivalente all'importo al quale decide di rinunciare. Anche nel caso in cui si tratti di una somma esigua (e sul termine «esigua» occorre intendersi) deve sussistere un importo equivalente. Il tribunale può omologare la rinuncia dopo aver accertato d'ufficio l'esistenza – al momento del divorzio – di una previdenza equivalente (art. 141 cpv. 3 CC). Il fatto che la parte rinunciante possa acquisirla in un tempo successivo non è sufficiente.

Procedimento nel caso esemplificativo Il/la giudice non procede all'approvazione della rinuncia di Erika Giacometti-Conti. La disamina ha accertato che essa non dispone né di risparmi equivalenti, né di obbligazioni, azioni o altri beni di rilievo. Dunque le premesse per una rinuncia non sono soddisfatte. Erika e Paolo concordano infine di procedere alla compensazione previdenziale davanti al/alla giudice secondo i termini di legge.

In ultima analisi Erika è contenta che il tribunale abbia applicato la legge sostenendola nella salvaguardia dei propri diritti, considerato che, durante la vita coniugale, si è occupata sostanzialmente da sola della casa, dimezzando le spese domestiche col marito, nonostante la differenza tra i rispettivi redditi.

Commento Il/la giudice deve salvaguardare l'interesse pubblico alla parità tra coniugi e contribuire a che l'intera popolazione sia sufficientemente garantita sul piano previdenziale. Entrambi i principi sono ancorati nella costituzione federale. Esistono casi in cui una rinuncia è assolutamente inammissibile: ad esempio laddove, nonostante la suddivisione, la parte rinunciante non risulti adeguatamente garantita sul piano previdenziale. In questi casi lo Stato dovrebbe assumere le conseguenze finanziarie della rinuncia omologata dal tribunale, erogando prestazioni complementari o assistenziali.

Sovente i/le giudici non accertano con la dovuta serietà se sussistono le premesse per una rinuncia alla compensazione. Se il matrimonio ha avuto durata breve, non vi sono figli e i coniugi sono stati entrambi sempre attivi professionalmente, i tribunali tendono facilmente ad omologare una rinuncia, supponendo che la coppia stessa sappia che cosa meglio le convenga. I/le giudici ritengono che il fatto di mettere in luce il diritto delle donne alla suddivisione significhi agire «con parzialità», benché la legge lo preveda esplicitamente. Ciò favorisce di fatto gli uomini. Inoltre la divisione della previdenza riguarda diritti connessi all'assicurazione sociale. Non siamo di fronte ad un contratto privato, che può essere stipulato a discrezione delle parti.

Esempio 6 Rinuncia mediante la compensazione con crediti pecuniari?

Caso *Pia Soldini deve al marito Fr. 25'000.–, somma che aveva da lui avuto in prestito per avviare un'attività indipendente (apertura di uno studio estetico). Dopo il fallimento di questa impresa, Pia, già prima del divorzio, aveva ripreso la precedente attività di venditrice presso un centro commerciale. Nella convenzione i coniugi concordano la rinuncia da parte di Pia al proprio diritto alla compensazione previdenziale. In cambio viene annullato il debito nei confronti del marito.*

Disposizioni di legge Nella convenzione di divorzio un coniuge può rinunciare al proprio diritto alla compensazione previdenziale, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità sia garantita in altro modo (art. 123 cpv. 1 CC). La rinuncia presuppone la presenza di un controvalore che possa essere utilizzato per la vecchiaia o l'invalidità.

Procedimento nel caso esemplificativo Il/la giudice ratifica la rinuncia di Pia, anche se la stessa (eccettuato l'arredamento domestico) non possiede altri averi. Il reddito di venditrice è basso e le probabilità di poter restituire al marito il prestito di Fr. 25'000.– sono scarse. Dato che la somma del prestito è praticamente identica a quella che Pia verrebbe a percepire dalla suddivisione del secondo pilastro, il/la giudice reputa che i due crediti si possano compensare. Il tribunale ritiene che non sarebbe pertanto giustificato corrispondere a Pia una somma di previdenza, visto che per il marito non sussistono prospettive di un rimborso del prestito.

Indicazione: la compensazione tra debiti pecuniari e diritti riguardanti la previdenza è illegale. Simili convenzioni non vanno approvate, anche considerando che, una volta ratificata dal tribunale, la rinuncia non può più essere impugnata.

Commento Scopo della compensazione previdenziale è il miglioramento della previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità, in particolare per le donne divorziate. Una rinuncia è lecita soltanto nel caso in cui una corrispondente previdenza sia altrimenti garantita. Se qualcuna/o rinuncia allo scopo di evitare il saldo di un debito, viene a cadere una «voce passiva». Tuttavia, non sussistendo altro fondo di previdenza, la rinuncia di Pia non è ammissibile.

Il tribunale federale delle assicurazioni ha deciso che i diritti relativi alla compensazione previdenziale non possono essere compensati con altri diritti, poiché la protezione previdenziale deve essere salvaguardata. Ciò vale anche per la parte che ha diritto alla compensazione (art. 22 cpv. 1 LFLP). Se i giudici ammettono una compensazione mediante l'annullamento di un debito pecuniario, contravengono chiaramente alla legge e, inoltre, favoriscono la parte che ha concesso il prestito, esonerandola dal rischio di dover eventualmente far valere i propri diritti mediante una procedura esecutiva.

Esempio 7 Proprietà immobiliare anziché compensazione previdenziale?

Caso *Claudio Malaguerra è impiegato di banca a tempo pieno. Francesca Porta-Malaguerra è casalinga e provvede all'educazione dei loro tre figli. In previsione del divorzio la coppia concorda che Francesca*

assuma l'autorità parentale. Affinché i bambini possano restare nel loro ambiente, Francesca dovrebbe rilevare la proprietà immobiliare appartenente ad entrambi i coniugi. Ciascuno ha investito nella casa Fr. 100'000.–. Si stabilisce che Francesca non è tenuta a restituire al marito la quota di Fr. 100'000.– e, come contropartita, rinuncia a Fr. 100'000.– relativi alla compensazione previdenziale.

Disposizioni di legge La ripartizione di un immobile riguarda la liquidazione del regime dei beni. Il regime dei beni matrimoniali e la compensazione previdenziale non sono «vasi comunicanti» e non vanno, di principio, confusi. Non bisogna procedere alla divisione complessiva dei beni. Gli averi di previdenza devono rimanere riservati per la vecchiaia o l'invalidità. È perciò necessario eseguire due conteggi separati, uno per il regime dei beni fra i coniugi e uno per la previdenza professionale.

Procedimento nel caso esemplificativo Il/la giudice ratifica la convenzione di Claudio e Francesca. Motivazione: dato che Francesca non possiede risparmi, non è in grado di restituire al marito la quota da lui investita nella casa, che in tal caso dovrebbe essere venduta per poter procedere alla liquidazione del regime matrimoniale. Appare però più sensato che madre e figli continuino ad abitare nella casa. La vendita può essere evitata riunendo in un solo «contenitore» previdenza professionale e diritto dei beni matrimoniali e procedendo quindi ad un conteggio globale che compensi tutti i diritti. Il/la giudice rileva che gli averi della cassa pensione possono essere prelevati in anticipo per accedere alla proprietà immobiliare. Nella fattispecie si tratta proprio di questo, perché la previdenza di Francesca è contenuta nel valore della casa.

Indicazione: oltre a questi «conteggi misti» esistono altre possibili soluzioni. I genitori possono ad es. intestare la casa ai figli senza ritirare le rispettive quote investite. Di conseguenza madre e figli potrebbero continuare a vivere nella casa. O ancora: la coppia potrebbe concordare che il marito lasci il proprio capitale nell'immobile e che la moglie gli versi mensilmente un determinato contributo fino all'estinzione del debito. Oppure concordare che l'immobile sarà venduto in epoca successiva e procrastinare la compensazione. Tutte queste varianti garantirebbero la normale suddivisione della previdenza professionale e la moglie otterrebbe un avere di previdenza vecchiaia e invalidità vincolato come previsto dalla legge.

Commento In concreto possono prodursi situazioni, in cui un calcolo misto tra regime dei beni matrimoniali e compensazione previdenziale si proponga come unica soluzione possibile. Nel singolo caso occorrerebbe però valutare attentamente eventuali alternative, più rispettose del concetto di previdenza.

Diversamente da quanto i tribunali spesso ritengono, i calcoli misti sono problematici anche se applicati alla sostanza immobiliare. Non si tratta di un prelievo anticipato dalla cassa pensione. Chi effettua il prelievo è tenuto a restituire la somma alla cassa qualora l'immobile fosse venduto, dato che nel registro fondiario è menzionato il finanziamento mediante fondi previdenziali. Non è perciò possibile utilizzare altrimenti il ricavato dalla vendita. Diversa è invece la questione se la moglie rinuncia alla compensazione previdenziale e, come contropartita, non è tenuta a restituire la quota investita dal marito nell'immobile: in questo caso il registro fondiario non menziona che l'investimento proviene dal capitale previdenziale. In caso di vendita della casa la moglie riceverebbe il ricavato in contanti e potrebbe disporne liberamente. La sua previdenza potrebbe dunque essere minacciata.

Esempio 8 È possibile evitare una «compensazione iniqua»?

Caso *Angelo Di Tommaso lavora da molti anni in un salone di parrucchiere. Durante la procedura di divorzio si è messo in proprio. A tale scopo ha effettuato un prelievo anticipato dall'aver previdenziale di Fr. 95'000.–, che ha investito nel negozio di sua proprietà. Anche la moglie, Luisa Ferrari Di Tommaso, lavorava un tempo come parrucchiere. Accanto all'educazione dei figli ha continuato la propria formazione e oggi è attiva in qualità di insegnante professionale. Siccome guadagnava poco, non ha potuto affiliarsi a una cassa pensione. Ha iniziato a versare contributi da quando lavora come insegnante. All'atto del divorzio il suo avere ammonta a Fr. 90'000.–. Angelo pretende che la prestazione d'uscita della moglie venga suddivisa, dato che la compensazione previdenziale è imposta dalla legge. Luisa non è d'accordo e i coniugi non sono in grado di giungere ad un compromesso.*

Disposizioni di legge Il/la giudice può rifiutare la suddivisione ove appaia manifestamente iniqua, ossia del tutto ingiusta, dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Il legislatore ha pensato ai seguenti casi:

- una giurista dipendente ha cumulato durante il matrimonio Fr. 200'000.— nella cassa pensione. Il marito è avvocato e non dispone del secondo pilastro bensì del terzo. Anche il suo avere ammonta a Fr. 200'000.—. La coppia ha convenuto il regime della separazione dei beni. Di conseguenza, in caso di divorzio, il marito non è tenuto a dividere gli averi del suo terzo pilastro. La moglie dovrebbe invece dividere il proprio secondo pilastro, poiché la compensazione previdenziale è effettuata anche nel caso della separazione dei beni. Di conseguenza: il marito disporrebbe di un capitale di previdenza di Fr. 300'000.—, la moglie di soli Fr. 100'000.—. Nella fattispecie l'applicazione della compensazione produrrebbe una forte disparità della situazione previdenziale e sarebbe ingiusta;
- una signora ha finanziato gli studi del marito. Contemporaneamente ha provveduto da sola alla cura dei figli e della casa. Il marito ha perso con speculazioni in borsa una somma prestatagli dalla moglie che proveniva dal suo libretto di risparmio. Terminati gli studi il marito chiede il divorzio. Dato che la moglie ha assunto l'intero onere della comunione domestica sarebbe iniquo imporle anche la suddivisione del proprio secondo pilastro.

Procedimento nel caso esemplificativo Su richiesta di Luisa il/la giudice esclude la suddivisione della sua prestazione d'uscita. Motivazione: Angelo ha prelevato in contanti il proprio avere previdenziale, totalmente cumulato durante il matrimonio, allo scopo di mettersi in proprio. Dunque la sua previdenza è investita nel commercio, dal quale Luisa non può più trarre alcun profitto, non disponendo Angelo di liquidità. Inoltre, essendo indebitato, Angelo non può ricorrere ad un prestito bancario per risarcire la moglie della quota previdenziale persa. Sarebbe dunque assolutamente iniquo imporre a Luisa la suddivisione della propria previdenza, mentre il marito, dal canto suo, potrebbe tenersi completamente la propria.

Commento Le situazioni, in cui la suddivisione della previdenza risulterebbe talmente iniqua da richiedere da parte del tribunale la sua esclusione, sono molto rare. È dunque corretto che l'esclusione costituisca un'assoluta eccezione ed entri in considerazione unicamente laddove la divisione porterebbe ad una forte disparità degli averi destinati alla previdenza. L'esclusione è inoltre giustificata, qualora durante il matrimonio, una parte abbia praticamente sostenuto da sola/o tutti gli oneri finanziari e familiari. In tal caso l'altra parte può rinunciare spontaneamente alla compensazione: le condizioni richieste per la rinuncia (previdenza garantita in altro modo) non debbono essere soddisfatte.

Esempio 9 Esclusione per riguardo al coniuge straniero/a?

Caso *Elena Duvalier-Soldini (insegnante elementare) e Ivan Duvalier (cuoco e musicista) aprono insieme un punto di ristoro take-away che offre specialità caraibiche. La moglie preleva in contanti il suo avere di previdenza, investendolo parte nell'infrastruttura e parte negli impianti musicali del complesso raggae di Ivan. La comune impresa non ottiene però il successo auspicato e il loro matrimonio va sempre più in crisi. Infine Ivan, dopo aver ripulito il conto risparmio della moglie, una notte col favore delle tenebre se la svigna con l'inventario della cucina e gli impianti musicali.*

Elena riprende la sua professione di insegnante. Al marito, come musicista, le cose vanno piuttosto male e, inoltre, non è mai stato affiliato al secondo pilastro. Dopo la sua fuga Elena avrebbe voluto divorziare il più presto possibile. Ma dato che il divorzio comporterebbe per Ivan la perdita del permesso di soggiorno, Elena si lascia convincere a mantenere il vincolo coniugale «sulla carta». All'atto del divorzio inoltra richiesta affinché venga esclusa la suddivisione del proprio neocumulato avere di previdenza (Fr. 39'000.—).

Disposizioni di legge La divisione può essere rifiutata dal giudice qualora essa appaia evidentemente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Occorre soprattutto evitare che la suddivisione conduca a una grave disparità tra la previdenza della moglie e del

marito. La divisione risulterebbe iniqua anche nel caso in cui gli oneri familiari e finanziari durante il matrimonio fossero stati ripartiti in modo talmente impari, da rendere inammissibile un carico supplementare a danno della parte interessata.

Procedimento nel caso esemplificativo Il/la giudice esclude la suddivisione del secondo pilastro di Elena. Premiare il comportamento di Ivan (che ha ripulito i risparmi della moglie e si è appropriato dell'inventario del take-away) trasferendogli una quota dall'aver previdenziale di Elena contrasterebbe in senso di giustizia.

Indicazione: Elena Duvalier-Soldini avrebbe anche potuto indurre il marito a iscrivere nella convenzione la propria rinuncia alla compensazione previdenziale, che in questo caso risulterebbe iniqua.

Commento Nella fattispecie l'esclusione della divisione appare giustificata. Tuttavia la sua motivazione da parte del/della giudice è problematica, poiché l'esclusione non ha come obiettivo la punizione del coniuge che non si è comportato in modo solidale o si è reso passibile di pena. La revisione della legge sul divorzio è applicabile anche alla suddivisione dell'aver di previdenza, indipendentemente dalla colpa. Nel caso esemplificativo la divisione della previdenza della moglie non comporterebbe una disparità nella previdenza dei coniugi, poiché il marito non dispone di valori previdenziali oltre all'AVS/AI. D'altra parte la ripartizione squilibrata tra i coniugi dell'impegno professionale e domestico non può essere addotta come motivazione, poiché il marito ha aiutato in casa e si è assunto gran parte della responsabilità nella gestione del take-away. Ciò nondimeno i rispettivi contributi alla comunione domestica non erano equilibrati: la moglie ha investito il proprio capitale previdenziale nell'attività comune e negli impianti musicali del marito, che si è appropriato di entrambi i beni. Così agendo egli ha di fatto già usufruito di valori superiori alla quota derivante dal dimezzamento della previdenza. Va inoltre tenuto presente che la moglie si era dichiarata disposta a mantenere il vincolo coniugale per riguardo al permesso di soggiorno del marito. Se avesse divorziato a seguito della fuga del marito con l'intero patrimonio, la divisione della neocumulata previdenza non sarebbe entrata in questione.

Esempio 10 Indennità in caso di divorzio nell'età di pensionamento

Caso *Ramona Jiménez (66 anni) e Pedro Rodriguez (68) erano già sposati al loro arrivo in Svizzera negli anni Sessanta. Entrambi lavoravano a tempo pieno, Ramona nella ristorazione e Pedro nell'edilizia. Dal 2003 percepiscono una rendita AVS (durata contributiva incompleta). In base allo splitting l'ammontare della rendita è uguale per entrambi (Fr. 1'600.– per ciascuno dei coniugi). Pedro riceve una rendita dalla cassa pensione di Fr. 1'400.–. Ramona si è affiliata solo a partire dal 1985 (entrata in vigore dell'obbligo di affiliazione al secondo pilastro) per cui la sua rendita è di Fr. 320.–.*

Disposizioni di legge Se uno o entrambi i coniugi all'atto del divorzio beneficiano di prestazioni del secondo pilastro (vecchiaia o invalidità), la divisione della previdenza professionale deve prevedere un'indennità adeguata tenuto conto che le prestazioni d'uscita non sono più suddivisibili non appena gli assicurati hanno diritto alla rendita. La legge non si esprime con precisione in merito all'adeguatezza dell'indennità. Dunque è di competenza del/della giudice del divorzio stabilirne l'entità. A seconda del caso essa può variare da Fr. 0.– alla metà dei diritti acquisiti.

Procedimento nel caso esemplificativo Secondo il tribunale federale l'indennità viene determinata secondo «diritto ed equità». Occorre tener conto dell'entità della prestazione d'uscita, sulla quale si basa la rendita, nonché della durata del matrimonio, dei bisogni previdenziali e delle condizioni economiche della coppia (patrimonio, reddito). Questi criteri non sono molto chiari. Nel caso dei coniugi Jiménez-Rodriguez il/la giudice è dell'avviso che Pedro necessiti della propria rendita del secondo pilastro. Il suo minimo esistenziale è di Fr. 2'900.–. Di conseguenza potrebbe corrispondere a Ramona un'indennità mensile di soli Fr. 100.–, così che la moglie usufruirebbe di un'entrata mensile di Fr. 2'020.–. Dato che questo importo non copre il suo fabbisogno, Ramona dovrebbe fare richiesta per l'ottenimento delle prestazioni complementari ed eventualmente rivolgersi all'assistenza sociale.

Commento Anche l'art. 124 CC regola la suddivisione della previdenza maturata durante il matrimonio. Dunque anche nella fattispecie si dovrebbe mirare al dimezzamento, al quale si potrebbe pervenire procedendo

nel modo seguente: rendita di Pedro: Fr. 1'400.—, rendita di Ramona: Fr. 320.—, differenza: Fr. 1'080.—, di cui metà sotto forma di indennità da Pedro a Ramona: Fr. 540.— mensili. Questa soluzione sarebbe equa: Pedro e Ramona disporrebbero entrambi del medesimo reddito (Fr. 1'600.— AVS più Fr. 860.— cassa pensione, quindi complessivamente Fr. 2'460.— a testa). Non solo Ramona ma anche Pedro dovrebbe richiedere le prestazioni complementari (eventualmente l'assistenza sociale). Non esiste motivo per cui Pedro dovrebbe beneficiare di un trattamento migliore di Ramona. Se il/la giudice non prevede indennità alcuna (o minima), giudicando che il marito necessita di un'entrata maggiore, ciò comporta in ultima analisi l'esclusione della suddivisione. E ciò è ammissibile solo se la stessa risultasse evidentemente iniqua (art. 123 cpv. 2 CC). Nell'esempio citato non è il caso.

Se Ramona dovesse morire prima di Pedro, questi tornerebbe ad usufruire della rendita completa. Se invece dovesse morire prima Pedro, Ramona perderebbe l'indennità, avrebbe però probabilmente diritto ad una rendita vedovile per divorziate. La questione dovrebbe essere chiarita dall'avvocato/a di Ramona prima del divorzio. Va inoltre verificato se l'indennità mensile potrebbe essere sostituita da un capitale, che meglio garantirebbe Ramona a livello previdenziale. Essa non dovrebbe così assumersi l'onere di dover riscuotere le rate, nel caso in cui Pedro venisse meno al pagamento.

Esempio 11 Indennità in contanti

Caso *Il cittadino inglese Freddy Jones è sposato alla svizzera Franca Jones-Bernasconi. Nel 2003 Freddy è rientrato in patria per aprirvi una scuola di lingue. L'aver cumulato nel suo secondo pilastro ammontava a Fr. 150'000.—, di cui Fr. 120'000.— maturati durante gli anni del matrimonio. Freddy ha ritirato l'intera prestazione d'uscita in contanti per investirla nel proprio progetto in Inghilterra. Franca è rimasta in Svizzera con i figli. La coppia aveva previsto che, in un secondo tempo, la moglie avrebbe seguito il marito, cosa che non è avvenuta, poiché Freddy ha allacciato una nuova relazione nel proprio paese. Franca ha esteso il proprio tempo di lavoro all'80%. All'atto del divorzio percepisce uno stipendio mensile di Fr. 4'800.—,*

mentre la prestazione d'uscita cumulata durante il matrimonio ammonta a Fr. 50'000.—.

Disposizioni di legge La compensazione previdenziale avviene mediante un'adeguata indennità non soltanto qualora uno o entrambi i coniugi siano già al beneficio di una rendita di vecchiaia o di invalidità, bensì anche nel caso in cui la compensazione non può avvenire per altri motivi mediante la suddivisione delle prestazioni d'uscita. Nel concreto:

- il capitale di previdenza è già stato versato in contanti. Questa operazione presuppone il consenso scritto del partner. La firma non comporta di per sé la rinuncia alla suddivisione, ciò nondimeno, se il matrimonio è in crisi, necessita di una riflessione;
- un coniuge dispone di capitali previdenziali all'estero maturati durante il matrimonio, che non possono essere divisi in base al diritto del paese straniero (soprattutto se questo non prevede la suddivisione). Chiarire la questione è compito dell'avvocato/a. A seconda del caso tutto può essere suddiviso ai sensi dell'art. 122 CC oppure si dovrà prevedere il versamento di un'indennità supplementare;
- un coniuge ha effettuato un prelievo anticipato per ottenere l'accesso alla proprietà abitativa. All'atto del divorzio percepisce rendite di vecchiaia o invalidità dalla cassa pensione. Nella fattispecie il prelievo anticipato risulta svincolato dal regime di previdenza e la parte in questione può disporre liberamente.

Nei tre casi elencati i diritti alla compensazione possono essere conteggiati nella liquidazione del regime dei beni. La compensazione prevista dall'art. 124 CC non è necessaria. Tuttavia ciò vale solo se — e ciò non è sempre il caso — la compensazione avviene effettivamente nella liquidazione del regime dei beni. Se, ad esempio, i beni del marito consistono in debiti per una somma di Fr. 150'000.— e in un versamento in contanti di Fr. 100'000.— i suoi acquisti equivalgono a zero e, di conseguenza, egli non deve alcuna somma alla moglie secondo il regime dei beni matrimoniali. In questo caso il versamento in contanti non viene compensato nella liquidazione del regime dei beni matrimoniali. La moglie mantiene quindi il proprio diritto all'indennità ai sensi dell'art. 124 CC.

**Procedimento
nel caso
esemplificativo**

Le parti convengono di rinunciare alla compensazione previdenziale. Motivazione: Freddy non dispone di mezzi liquidi per versare a Franca un'indennità. Questa, dal canto suo, conserva il proprio avere di previdenza che, successivamente, potrà continuare ad alimentare. Il/la giudice non approva la convenzione per i seguenti motivi: Franca ha diritto alla metà del prelievo in contanti effettuato da Freddy (Fr. 60'000.-). Freddy ha diritto alla metà della prestazione d'uscita di Franca (Fr. 25'000.-) e dunque è debitore nei confronti della moglie di Fr. 35'000.-. Franca può rinunciarvi solo se è garantita da una sostanza equivalente. Il marito non ha risparmi di cui disporre liberamente. Tuttavia il reddito proveniente dalla scuola di lingue è sufficientemente elevato da consentirgli di versare ratealmente alla moglie l'importo complessivo di Fr. 35'000.-. Il/la giudice lo impegna al pagamento di cinque rate annuali di Fr. 7'000.- cadauna (più interessi sul saldo debitore). Le rate saranno vincolate ad un terzo pilastro intestato a Franca.

Commento La decisione del tribunale è corretta, poiché la rinuncia di Franca non soddisfa le premesse previste dalla legge. Nei fatti accade purtroppo raramente che un tribunale intervenga a correggere convenzioni che prevedono questo genere di rinunce.

Attenzione: dal 1° luglio 2007, in caso di partenza definitiva dalla Svizzera a destinazione di un paese dell'UE o dell'AELS, il versamento in contanti è ancora possibile solo in modo limitato.

Lista di controllo

Affinché possiate concordare una compensazione previdenziale equa (suddivisione del secondo pilastro in caso di divorzio) vi invitiamo a rispondere alle domande seguenti:

1. Domanda Io e mio marito disponiamo di un secondo pilastro da suddividere?

→ Nel dubbio potete chiedere conferma al vostro datore di lavoro attuale o precedente. Lo stesso certificato salariale fornisce informazioni alla voce «deduzioni per contributi alla previdenza professionale». L'ufficio centrale del secondo pilastro, Fondo di Garan-

zia LPP, dà informazioni sui cosiddetti capitali di previdenza «dimenticati» (tel. 031/380 79 71 o 031/380 79 75).

→ Nel caso in cui né voi né vostro marito siate affiliati al secondo pilastro la compensazione previdenziale non entra in questione.

2. Domanda Quali elementi del secondo pilastro dobbiamo dividere?**a) Elementi sottoposti alla suddivisione**

Tutte le componenti della previdenza professionale, maturate durante il vincolo coniugale, devono essere suddivise:

- prestazioni d'uscita (in Svizzera e all'estero) nonché polizze o conti di libero passaggio;
- secondo pilastro facoltativo per il lavoro indipendente;
- prelievi anticipati per l'accesso alla proprietà abitativa e versamenti in contanti;
- rendite di vecchiaia o d'invalidità della cassa pensione e prestazioni di capitale sostitutive delle rendite.

Indicazione: se, negli ultimi tempi, vostro marito ha accennato all'intenzione di mettersi in proprio, oppure di trasferirsi all'estero, dovrete assolutamente comunicare alla sua cassa pensione – meglio se con lettera raccomandata – che, da parte vostra, non acconsentite ad un eventuale versamento in contanti dall'avere di previdenza professionale. Accade infatti ripetutamente che mariti falsifichino la firma della moglie per entrare in possesso di denaro contante, allo scopo di non dover suddividere questa somma in caso di divorzio. In queste situazioni le donne sono costrette ad intentare processi onerosi contro l'istituzione previdenziale, al fine di ottenere una compensazione.

È essenziale conoscere se le prestazioni d'uscita contengono riscatti di prestazioni assicurative supplementari. Chi cambia datore di lavoro, oppure ottiene un aumento di stipendio, deve eventualmente «riscattare» nella cassa pensione prestazioni assicurative più elevate. Di conseguenza anche la prestazione d'uscita da suddividere al momento del divorzio aumenta. Resta da chiarire se occorre dividere la quota della prestazione d'uscita corrispondente alla somma pagata per riscattare la prestazione supplementare. Ciò dipende dal finanziamento della stessa (art. 22 cpv. 3 LFLP):

Esempio: matrimonio: 5 maggio 1994 – divorzio previsto: marzo del 2007.

Biografia del reddito della moglie			
dal ... al ...	attività professionale	secondo pilastro si/no	dove è depositato l'aveve?
5.5.1994 – 31.12.1997	attività dipendente (Immo SA)	si	fondazione di libero passaggio Providentia
1.1.1997 – 31.8.2002	cura dei figli	no	secondo pilastro impossibile
1.9.2002 – 31.8.2004	lavoro parziale (amministr. cant.)	si	prestazione di libero passaggio (trasferita nella cassa pensione del nuovo datore di lavoro)
1.9.2004 – oggi	attività dipendente (UBS)	si	cassa pensione della banca

Biografia del reddito del marito			
dal ... al ...	attività professionale	secondo pilastro si/no	dove è depositato l'aveve?
5.5.1994 – 31.3.1997	lavoro dipendente (Ascom)	si	prestazione libero passaggio (trasferita nella cassa pensione del nuovo datore di lavoro)
1.4.1997 – 31.7.2000	lavoro dipendente (Ruag)	si	prelievo in contanti per avvio attività indipendente
1.8.2000 – 31.12.2002	attività indipendente (consulente manager)	no	nessun avere del secondo pilastro (ma terzo pilastro)
1.1.2003 – oggi	lavoro dipendente (Orange)	si	cassa pensione Orange (riscatto pagato mediante risparmi dall'attività indep.)

- se il riscatto è stato finanziato con mezzi appartenenti alla parte in causa prima del matrimonio – oppure con beni acquisiti durante il matrimonio grazie a donazioni o eredità – questa quota (interessi compresi) della prestazione d'uscita non va ripartita;
- se il riscatto è stato pagato con il salario, l'intera prestazione d'uscita è soggetta alla divisione. Non sono ammesse deduzioni;
- se il riscatto è stato finanziato dal datore di lavoro, è soggetto alla ripartizione.

b) Biografia dei rispettivi redditi

Al fine di poter stabilire le componenti previdenziali da suddividere è consigliabile registrare dove, quando e in quale ambito i coniugi hanno lavorato durante il matrimonio. La biografia può essere realizzata adottando lo schema di una tabella. Trascrivete anche i periodi durante i quali non siete state attive professionalmente a causa del lavoro familiare, oppure quelli in cui uno/a dei partner ha svolto un lavoro indipendente.

Le biografie del reddito evidenziano la maggior parte degli elementi della previdenza che andranno considerati al momento della suddivisione. Troverete eventuali elementi supplementari nell'elenco al punto 2.a.

Nell'esempio indicato sono soggetti alla divisione: per la moglie il conto di libero passaggio presso Providentia e la prestazione d'uscita presso la banca; per il marito il versamento in contanti e la prestazione d'uscita Orange).

Il/la giudice dovrebbe comunque accertare d'ufficio tutte le componenti previdenziali dei coniugi. In genere il tribunale si basa unicamente sugli elementi citati dalle parti. Ne deriva che spesso nella suddivisione non vengono inserite tutte le componenti riguardanti la previdenza. Si tratta soprattutto di versamenti in contanti e di prelievi anticipati per l'accesso alla proprietà abitativa che vengono ripetutamente «dimenticati». È quindi nel vostro interesse procedere ad un elenco completo della rispettiva situazione previdenziale.

3. Domanda **Siete intenzionate/i a rinunciare alla compensazione previdenziale?**

Secondo gli intendimenti del legislatore la rinuncia dovrebbe costituire un'eccezione. Nella pratica, tuttavia, la rinuncia riguarda un terzo dei casi di divorzio. Sovente i/le giudici ratificano le rinunce anche in assenza di una copertura previdenziale equivalente. Ciò vale soprattutto per le rinunce da parte delle donne. I mariti rinunciano più raramente delle mogli e, quando lo fanno, dispongono di norma di altri beni patrimoniali. Quando le parti convengono la suddivisione, raramente si tratta di un dimezzamento. Solo l'8% delle divisioni avviene ai sensi dell'art. 122 CC. Tutto ciò si ripercuote negativamente soprattutto sulle donne.

Questi dati dovrebbero indurvi a non rinunciare alla compensazione previdenziale e ad insistere sul dimezzamento. E' un vostro diritto. La rinuncia presenta degli svantaggi in quanto riduce le vostre prestazioni in caso di invalidità o di vecchiaia. Grazie alla revisione della legge avrebbero invece dovuto registrarsi miglioramenti per le donne in materia di previdenza.

Accade che alle donne venga suggerita la rinuncia con la motivazione che, in caso di decesso dell'ex-marito, percepirebbero come contropartita una rendita vedovile per divorziate più elevata. L'ottenimento di questa rendita resta tuttavia vincolato a tali e tante premesse, che il più delle volte il diritto non è sussistente; il/la vostro/a legale deve pertanto appurare se nel vostro caso è possibile far valere questo diritto. È inoltre consigliabile richiedere dalla cassa pensione di vostro marito una dichiarazione scritta che confermi diritto e importo della rendita.

Sulla rinuncia alla suddivisione vedasi i casi esemplificativi 5,6 e 7.

4. Domanda **Desiderate che il/la giudice escluda la divisione?**

Esistono rari casi in cui la moglie matura durante il matrimonio un avere di previdenza più elevato del marito. In tale eventualità sarebbe tenuta a versare al coniuge una somma di compensazione. In linea di principio non si possono sollevare obiezioni: l'avere di previdenza maturato durante il vincolo coniugale deve essere compensato in entrambi i casi.

Esistono però anche casi in cui tale suddivisione appare assolutamente ingiustificata, in quanto porterebbe ad una disparità previdenziale tra marito e moglie. O perché la ripartizione dei compiti durante la comunione domestica è stata talmente iniqua da non poter pretendere dalla moglie anche la divisione del proprio secondo pilastro. Anche se la moglie, a causa dei figli, dopo il divorzio potrà lavorare solo parzialmente, può risultare iniquo pretendere che ceda un capitale al marito. In queste circostanze il/la giudice può rinunciare alla divisione ad istanza di una parte o d'ufficio.

Vedasi sull'esclusione della suddivisione i casi esemplificativi 8 e 9.

5. Domanda **Nel nostro caso la divisione deve avvenire ai sensi dell'art. 122 CC o dell'art.124 CC?**

Si tratta di una domanda importante. L'art. 122 CC prevede il dimezzamento. L'art. 124 CC no: giudici e avvocati/e sono spesso dell'avviso che l'indennità possa essere fissata liberamente e collocarsi nell'ordine tra Fr. 0.– e la metà dell'avere di previdenza cumulato durante il matrimonio.

Il più delle volte si argomenta che soltanto in presenza di una situazione economica favorevole sussiste la possibilità di stabilire un'indennità. Di conseguenza, e in proporzione, le indennità hanno luogo raramente e si registrano solo nel 3% dei casi di divorzio. In realtà l'art. 124 CC potrebbe essere applicato nell'11% dei divorzi. All'art. 124 CC si rinuncia relativamente spesso.

Può verificarsi il caso in cui si debba procedere contemporaneamente ad una divisione ai sensi dell'art. 122 CC e fissare un'indennità ai sensi dell'art. 124 CC. Esempio: nel corso del matrimonio il marito ha percepito un versamento in contanti per l'avvio di un'attività indipendente, che in seguito è stato costretto a cessare. Da allora ha ripreso a versare contributi al secondo pilastro come lavoratore dipendente.

Sulla compensazione vedi artt. 122 e 124 CC:

- principi fondamentali della compensazione previdenziale (inizio capitolo secondo);
- casi esemplificativi 1, 2, 3 e 4 per la suddivisione ai sensi dell'art. 122 CC;

- casi esemplificativi 10 e 11 per un'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 CC.

6. Domanda **Quali importi sono determinanti per la compensazione previdenziale?**

Le casse pensioni sono tenute a comunicare agli assicurati l'ammontare delle prestazioni d'uscita soggette alla divisione in caso di divorzio. Da parte vostra, per poter procedere al relativo conteggio, dovete disporre dei seguenti dati:

- data del matrimonio,
- data della sentenza di divorzio passata in giudicato.

Se siete tenute a comunicare al/vostro/a legale o al/la giudice l'ammontare della prestazione d'uscita, rivolgetevi alla cassa pensione presso la quale siete attualmente assicurate. Potreste beneficiare di un avere supplementare presso un'istituzione di libero passaggio, alla quale dovete richiedere la relativa documentazione. Informate la cassa pensione (e l'istituzione di libero passaggio) della vostra intenzione di divorziare e quindi della vostra necessità di disporre dei dati sulla compensazione previdenziale.

Sarete confrontate col problema di sapere quando il divorzio passerà in giudicato (il divorzio ottiene forza di cosa giudicata quando decade il termine entro il quale è possibile impugnare la sentenza). Talvolta il tribunale stabilisce una data valida per la suddivisione. In caso contrario fatevi confermare dal/dalla giudice il termine di riferimento per il conteggio della prestazione d'uscita vostra e di vostro marito, che dovrà essere lo stesso.

È vostro preciso interesse basare il conteggio sul termine esatto del divorzio, risp. del suo passaggio in giudicato, dato che la previdenza continua a maturare anche durante la procedura. L'assunzione di una data eccessivamente anticipata avrà come conseguenza una riduzione del vostro diritto di compensazione (che risulterà inferiore a quanto previsto dalla legge).

La vostra cassa pensione provvederà ad inviarvi un certificato, nel quale si conferma:

- l'entità della vostra prestazione d'uscita all'atto del matrimonio e gli interessi maturati sino al momento del divorzio;
- l'entità della prestazione d'uscita al momento del divorzio;
- l'importo soggetto alla divisione;
- se durante il matrimonio vi sono stati riscatti di prestazioni assicurative supplementari;
- se sono avvenuti prelievi anticipati per l'accesso a proprietà abitative.

Queste informazioni consentono al/vostro/a legale e al/la giudice di procedere ad una ripartizione corretta.

Il conteggio della prestazione d'uscita può essere semplice o complesso:

- semplice, se i coniugi sono stati affiliati durante il matrimonio alla medesima cassa pensione, che quindi disporrà di tutti i dati necessari. Il calcolo risulterà semplice soprattutto laddove non siano avvenuti riscatti di prestazioni supplementari e prelievi anticipati. Per i riscatti supplementari occorre accertare i relativi mezzi di finanziamento per procedere alla divisione. Per quanto riguarda i prelievi anticipati è necessario stabilire in quale misura sono stati finanziati con mezzi già presenti nella cassa prima del matrimonio;
- complesso, se le parti hanno contratto matrimonio prima del 1° gennaio 1995. All'epoca, infatti, le casse pensioni non erano tenute a determinare la prestazione d'uscita al momento del matrimonio. Se uno dei coniugi ha cambiato cassa pensione, risulta talvolta impossibile ricostruire l'avere all'epoca del matrimonio (la cassa precedente potrebbe non aver conservato i dati). Esistono tuttavia tabelle ufficiali che consentono un calcolo approssimativo. Insistete affinché si faccia ricorso a queste tabelle, poiché qualora si dovesse procedere ripartendo semplicemente l'avere attuale sugli anni d'assicurazione, subireste una decurtazione, essendo di norma il reddito precedente il matrimonio più basso.

Lo stesso vale per le istituzioni di libero passaggio, che sono tenute a certificare l'ammontare della previdenza cumulata durante il matrimonio.

Anche l'entità delle rendite, dei versamenti in contanti, dei prelievi anticipati e delle prestazioni di capitale è registrata presso le istituzioni di previdenza. Interpellate il/la vostro/a legale per sapere come entrare in possesso dei dettagli.

7. Domanda **Dove trasferire la somma di compensazione?**

Essendo gli averi di previdenza vincolati, i relativi importi non vi verranno corrisposti in contanti. Le somme di compensazione possono essere trasferite totalmente o parzialmente alla cassa pensione, alla quale siete affiliate attualmente. Se ciò non è possibile dovete aprire un conto (o concludere una polizza) presso una o due istituzioni di libero passaggio. (Dal punto di vista fiscale la ripartizione su due istituzioni presenta spesso dei vantaggi.)

Informatevi presso la vostra cassa pensione se, nel vostro caso, il trasferimento del capitale rappresenta una buona soluzione. Se la vostra assicurazione prevede già prestazioni complete, il trasferimento non comporterà l'acquisizione di diritti addizionali. In tal caso è preferibile trasferire il capitale ad una o due istituzioni di libero passaggio.

Il tasso d'interesse sugli averi di previdenza varia a seconda delle istituzioni. Sarà quindi opportuno chiedere diverse offerte. Le istituzioni di libero passaggio offrono la possibilità di assicurare il rischio di decesso e d'invalidità. Valutate accuratamente la convenienza dato che si tratta generalmente di assicurazioni molto costose.

Vedasi anche capitolo primo «Informazioni generali» (alla fine del paragrafo «Secondo pilastro»).

8. Domanda **Le mie opportunità di reddito dopo il matrimonio sono limitate?**

La compensazione prevede solo la suddivisione della quota di previdenza, che i coniugi hanno maturato durante il matrimonio. Somme versate in precedenza, o successivamente, sono escluse dalla divisione. Se, nel corso del matrimonio, avete rinunciato completamente o parzialmente ad un'attività lucrativa per dedicarvi ai figli, questa regolamentazione può andare a vostro svantaggio in quanto:

- forse il periodo di assenza dalla professione si è talmente protratto nel tempo da precludervi ogni possibilità di reinserimento;
- forse i figli sono troppo piccoli e, di conseguenza, non siete ancora in grado di riprendere il lavoro (o solo parzialmente).

In entrambi i casi il vostro reddito è inferiore rispetto a quello che sarebbe se aveste sempre lavorato. Di conseguenza, anche dopo il divorzio non disporrete di un secondo pilastro (o soltanto minimo). Il marito, che invece è sempre rimasto attivo professionalmente, può continuare a maturare il proprio secondo pilastro. La ripartizione dei compiti durante il matrimonio non gli procura «danni indiretti»: in linea di principio la moglie è l'unica a subirne gli svantaggi.

Il calcolo della rendita di mantenimento dopo il divorzio deve prendere in considerazione anche la situazione previdenziale (art. 125 cpv. 2 cifra 8 CC). Ciò può avvenire unicamente se si è a conoscenza delle future rendite. Le casse di compensazione sono in grado di calcolare approssimativamente le rendite AVS/AI (v. «Calcolo anticipato della rendita»). Per quanto riguarda il secondo pilastro la stima rimane invece piuttosto vaga.

Il vostro «diritto a un contributo destinato alla previdenza», che compensi gli svantaggi della ripartizione dei compiti durante il matrimonio, dipende:

- dalla vostra necessità di continuare ad alimentare l'aver di previdenza nonostante lo splitting e la compensazione previdenziale;
- dalle effettive possibilità economiche di vostro marito di corrispondervi un contributo addizionale per la vostra previdenza (reddito elevato o altri averi liberamente fruibili).

Da parte vostra dovrete destinare questa quota degli alimenti alla vostra previdenza e non alle spese quotidiane.

Nella pratica si verifica molto raramente che le donne ricevano un «contributo destinato alla previdenza». Di norma il loro futuro previdenziale viene preso in considerazione solo se ciò comporta una riduzione degli obblighi di mantenimento per il marito. È necessario invertire questo modo unilaterale di vedere le cose. Discutete i dettagli con il/la vostro/a legale o con il/la giudice.

Capitolo terzo

**Altri settori dell'assicurazione sociale:
conseguenze della separazione e del divorzio**

Sommario

50

Sommario

51



Le conseguenze derivanti dalla separazione e dal divorzio sono strutturate secondo i diversi settori dell'assicurazione sociale. Le annotazioni accanto ai singoli punti indicano se sono applicabili in caso di separazione, di divorzio o in entrambe le situazioni.

AVS/AI

Obbligo contributivo AVS/AI **divorzio**

Le persone divorziate che non esercitano un'attività lucrativa sono tenute a versare il relativo contributo. Se non lo fanno si verificheranno lacune assicurative e, più avanti, sensibili decurtazioni delle rendite di vecchiaia e d'invalidità.

Annullamento del tetto massimo delle rendite AVS/AI **separazione / divorzio**

Nel caso di coniugi beneficiari di rendite, la somma delle rendite AVS o AI è limitata al 150% della rendita massima di vecchiaia (per l'anno 2007 Fr. 3'315.-). Se la somma delle due rendite è superiore, esse sono ridotte di conseguenza (tetto massimo). La motivazione risiede nel fatto che la comunione domestica risulta più vantaggiosa dal punto di vista economico rispetto al costo della vita delle persone che vivono sole. Quando cessa la comunione domestica, a seguito del divorzio o della separazione, gli oneri saranno più elevati per entrambi. Perciò il «tetto massimo» non è più giustificato e le due parti hanno diritto alla rendita completa. Nel caso della separazione ciò vale soltanto in presenza di una convenzione omologata dal/dalla giudice, essendo l'accordo bonale tra le parti ritenuto insufficiente. La richiesta per l'ottenimento delle rendite complete deve essere indirizzata alla cassa di compensazione.

Per chi percepisce una prestazione complementare, l'annullamento del tetto massimo può causare la decurtazione della stessa.

Splitting solo per la durata del matrimonio **divorzio**

Dopo il divorzio, il reddito in base al quale le parti versano i contributi AVS/AI non è più soggetto allo splitting. I coniugi sono perciò singolarmente responsabili dei loro contributi al primo pilastro, dato che lo splitting dei redditi è vincolato alla durata del matrimonio.

In linea di principio a seguito del divorzio decade la suddivisione degli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Esistono tuttavia eccezioni: gli accrediti per compiti educativi continuano ad essere suddivisi qualora entrambi i genitori esercitino in comune l'autorità parentale (vedi punto seguente).

Autorità parentale in comune: divisione degli accrediti per compiti educativi **divorzio**

Se le parti convengono di esercitare in comune l'autorità parentale anche successivamente al divorzio, ciò si ripercuote sul calcolo delle future rendite AVS/AI. In questo caso infatti gli accrediti per compiti educativi verranno dimezzati e computati ad entrambi i genitori. Ciò vale anche se la madre si occupa praticamente da sola dei figli. Una divisione diversa dal dimezzamento non è possibile anche qualora i genitori ripartissero tra loro i compiti di cura in modo assolutamente non paritario. Nella fattispecie si tratta di una regolamentazione iniqua, dato che i diritti derivanti dalla cura dei figli continuano ad essere soggetti alla divisione, mentre ciò non avviene per quelli derivanti dal reddito.

Autorità parentale in comune: concordare gli accrediti per compiti educativi destinati alla madre **divorzio**

Le parti possono comunque concordare che gli accrediti per compiti educativi vengano attribuiti esclusivamente alla madre. La relativa convenzione (approvata dal/la giudice) deve essere inoltrata alla cassa di compensazione. Non sempre i/le giudici procedono d'ufficio in tal senso. È perciò consigliabile provvedere in prima persona ad informare la cassa di compensazione.

Richiedere lo splitting per le rendite future **divorzio**

È opportuno richiedere la ripartizione dei redditi (splitting) immediatamente dopo il divorzio. La cassa di compensazione rilascia gli appositi moduli di richiesta e verifica in base a quali redditi marito e moglie hanno versato i contributi durante il matrimonio. Questi redditi verranno dimezzati e accreditati ai conti individuali delle parti.

Se lo splitting viene applicato subito dopo il divorzio possono evitarsi ritardi nel conteggio delle rendite. Inoltre è più facile verificare l'esattezza degli importi, quando ci si ricorda all'incirca ancora dei redditi di entrambi.

Ricalcolo della rendita AI corrente della moglie **divorzio**

Se la moglie percepiva una rendita AI già prima del divorzio, il calcolo dovrà essere rivisto (eccezione: anche il marito riceve una rendita AVS o AI). A partire da questo momento l'ammontare delle rendite non si basa più unicamente sulle rispettive entrate, bensì anche sulle quote derivanti dallo splitting. Di norma ciò comporta un aumento della rendita dato che, in genere, gli uomini guadagnano di più.

Se, prima del divorzio, la moglie non era attiva professionalmente (o solo parzialmente), il diritto alla rendita può subire variazioni. La moglie deve fornire all'ufficio AI prove convincenti che, se non fosse invalida, dopo il divorzio avrebbe iniziato un'attività lucrativa oppure esteso il tempo di lavoro. Spesso il grado d'invalidità di chi lavora a tempo pieno è superiore a quello di chi lavora a tempo parziale, che è superiore a quello di chi non esercita attività lucrativa. A un grado d'invalidità maggiore può corrispondere una rendita maggiore (nell'AI esistono la rendita intera, i tre quarti di rendita, la mezza rendita e il quarto di rendita).

Ricalcolo della rendita AVS della moglie **divorzio**

Se la moglie percepiva una rendita AVS già prima del divorzio, il calcolo deve essere rivisto (eccezione: anche il marito riceve una rendita AVS o AI). Da questo momento l'ammontare delle rendite non si basa più unicamente sulle rispettive entrate, bensì anche sulle quote derivanti dallo splitting. Ciò comporta di norma un aumento della rendita, dato che gli uomini guadagnano generalmente di più.

Rendita completa del primo pilastro
direttamente alla moglie **separazione**

Se il marito riceve una rendita, è possibile che percepisca la completa per la moglie. Se il/la giudice non decide diversamente, la moglie può richiedere il versamento diretto della rendita completa. La richiesta deve essere inoltrata alla cassa di compensazione erogante la rendita del marito.

Cessazione della rendita completa **divorzio**

Se il marito beneficia di una rendita completa per la moglie dal primo pilastro, con il divorzio questa di norma decade. Le donne dovrebbero pertanto valutare, con la consulenza del/della loro legale, se la rendita

completa riveste per loro un'importanza economica tale da consigliare un rinvio del divorzio.

Su richiesta rendite per i figli
direttamente alla moglie **separazione / divorzio**

Se il marito percepisce, in aggiunta alla rendita dal primo pilastro, rendite complete per i figli, la moglie può richiedere che queste le vengano corrisposte direttamente (in ogni caso se i figli vivono con lei). La condizione è che dette rendite non vengano utilizzate dal padre per il loro scopo, ossia per i figli. Anche nella fattispecie occorre inoltrare richiesta alla cassa di compensazione.

Cumulo degli alimenti per la moglie
e della rendita completa **separazione**

La questione relativa al rapporto tra alimenti per la moglie e rendita completa si pone solo nel caso di separazione, dato che con il divorzio tale rendita di norma decade. Fintanto che sussiste il vincolo coniugale il marito non può detrarre la rendita completa dagli alimenti destinati alla moglie, sempre che il giudice non abbia deciso altrimenti o i coniugi, nella convenzione approvata, non abbiano previsto accordi diversi.

Prestazioni complementari**Ricalcolo delle prestazioni**
complementari **separazione / divorzio**

Le prestazioni complementari fanno parte del primo pilastro e sono state create allo scopo di integrare le rendite AVS e AI che, da sole, non sono in grado di assicurare il minimo esistenziale. Le prestazioni complementari sono dunque destinate a coprire queste lacune e la loro erogazione dipende dal bisogno reale.

Chi beneficia di una rendita AVS/AI ha diritto alla prestazione complementare se non supera determinati limiti di reddito e di sostanza. In caso contrario, deve prima utilizzare i suoi propri mezzi. Se la coppia vive in comunione domestica il diritto alla prestazione viene calcolato in base alle entrate familiari complessive. Con la cessazione della comunione domestica, o a seguito del divorzio, la prestazione complementare verrà riconosciuta soltanto alla parte beneficiaria di una rendita AVS o AI. La

prestazione complementare verrà ricalcolata in base alle sue entrate e alla sua sostanza della.

Priorità del contributo di mantenimento sulle prestazioni complementari **separazione / divorzio**

Il diritto della moglie agli alimenti da parte del marito prevale sul suo diritto alle prestazioni complementari alla rendita del primo pilastro. La moglie percepirà la complementare solo se il marito non fosse in condizioni di provvedere al suo mantenimento. Nella disamina del diritto alla prestazione complementare, il diritto ai contributi di mantenimento della moglie è computato come reddito. A motivo di ciò le donne beneficiarie di rendite AVS e AI non dovrebbero rinunciare ai contributi di mantenimento. Tale rinuncia comporta infatti la perdita del diritto alle prestazioni complementari (risp. la loro riduzione).

Assicurazione disoccupazione

Diritto all'indennità di disoccupazione in condizioni di necessità **separazione / divorzio**

La cessazione della comunione domestica può portare a situazioni di indigenza economica che costringono la donna ad assumere un'attività dipendente o ad estendere il tempo di lavoro. Se non trova un'occupazione idonea, essa può, a determinate condizioni, avere diritto all'indennità di disoccupazione.

È necessario far valere questo diritto il più presto possibile: in caso di separazione esso infatti decade dopo un anno dalla cessazione della comunione domestica. Per quanto riguarda il divorzio, il termine di un anno riprende a decorrere unicamente se le condizioni di indigenza sono imputabili al divorzio, ad es. in seguito ad una riduzione consistente degli alimenti.

Assegni per i figli

Diritto agli assegni per i figli **separazione / divorzio**

Per ogni figlio sussiste il diritto ad un assegno. Se entrambi i genitori possono far valere tale diritto (lavorano entrambi), la legislazione del

rispettivo cantone determina quale coniuge percepirà l'assegno. Alcuni cantoni prevedono il diritto agli assegni per figli anche per i genitori monoparentali che non hanno un'attività lavorativa. La nuova legge federale sugli assegni per figli entrerà probabilmente in vigore nel 2009.

Assegni per i figli su richiesta alla moglie **separazione / divorzio**

Se il marito percepisce gli assegni per i figli e non li corrisponde volontariamente alla moglie, questa chiedere – alla cassa per gli assegni familiari – che le vengano versati direttamente. Se il datore di lavoro del marito non è affiliato ad una cassa per gli assegni familiari, la moglie deve inoltrare la richiesta al datore di lavoro.

Terzo pilastro

Separazione dei beni **divorzio**

In linea di principio in caso di divorzio si suddivide anche terzo pilastro. Ciò avviene in occasione della liquidazione del regime dei beni.

Due sono le eccezioni:

- i coniugi hanno convenuto la separazione dei beni. In questo caso non c'è niente da dividere per il regime dei beni;
- i coniugi, pur avendo optato per il regime ordinario (partecipazione agli acquisti), hanno previsto nella convenzione matrimoniale che il terzo pilastro non debba essere soggetto alla ripartizione.

Di regola il terzo pilastro è soggetto alla ripartizione. Il/la legale fornisce informazioni sul modo di procedere. Dipende anche dal genere del terzo pilastro e dai mezzi non vincolati alla previdenza di cui il marito dispone.

Nuovo matrimonio

Cessazione dei contributi di mantenimento **divorzio**

Se la moglie contrae un nuovo matrimonio, decade il suo diritto ai contributi di mantenimento, a meno che le parti non abbiano convenuto espressamente il contrario. L'obbligo di versare gli alimenti potrebbe anche cessare qualora la donna conviva stabilmente con un nuovo compagno. Questo caso dovrebbe essere regolato nella convenzione.

Cessazione della rendita vedovile per divorziate **divorzio**

Se, a seguito del decesso dell'ex-marito, la donna ha percepito una rendita vedovile per divorziate erogata dal primo o dal secondo pilastro, questa viene a cadere se essa contrae un nuovo matrimonio. È quindi necessario valutare l'opportunità, dal punto di vista finanziario, di un nuovo matrimonio.

Appendice

Elenco sigle

- CC** Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
- CO** Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (RS 220)
- LFLP** Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio) del 17 dicembre 1993 (RS 831.42)
- LPP** Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (RS 831.40)

Articoli di legge

Il divorzio è regolamentato dagli art. 111-149 del CC. Vengono riportate qui di seguito le disposizioni del CC che riguardano la compensazione previdenziale.

Art. 122 CC

D. Previdenza professionale

I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza

1. Divisione delle prestazioni d'uscita

¹ Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

² Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.

Art. 123 CC

2. Rinuncia ed esclusione	<p>¹ Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità sia garantita in altro modo.</p> <p>² Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.</p>
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 124 CC

II. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza o d'impossibilità della divisione	<p>¹ Un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.</p> <p>² Il giudice può obbligare il debitore a garantire l'indennità, se le circostanze lo giustificano.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 141 CC

G. Previdenza professionale; divisione delle prestazioni d'uscita I. Accordo	<p>¹ Allorché i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d'uscita e sulle relative modalità d'esecuzione e producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire, la convenzione omologata dal giudice vincola pure gli istituti di previdenza professionale.</p>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>² Il giudice comunica agli istituti di previdenza professionale le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata.</p> <p>³ Qualora, nella convenzione, uno dei coniugi rinunci totalmente o parzialmente al suo diritto, il giudice verifica d'ufficio se una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità sia altrimenti garantita.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 142 CC

II. Mancata intesa	<p>¹ In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita.</p> <p>² Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.</p> <p>³ Egli deve in particolare notificargli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la decisione sulle quote di ripartizione; 2. la data del matrimonio e la data del divorzio; 3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi; 4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminologia utilizzata

Accreditati (educazione e cura)	11, 53	Convenzione sulle conseguenze della cessazione della comunione domestica	8
Alimenti	8, 9	Disparità dei mezzi per la previdenza	33-36
Alimenti e prestazioni complementari	56	Divisione degli averi di previdenza, computo	22-28, 46-47
Aliquota di conversione	24	Divorzio consensuale	9
Assegni familiari	56, 57	Divorzio controverso	9
Autorità parentale	9, 53	Divorzio nell'età di pensionamento	37
AVS/AI, informazioni generali	11	Durata del matrimonio	25
Beni immobili (e compensazione della previdenza)	31	Effetti collaterali del divorzio	9
Biografia dei redditi	43	Esclusione della divisione	20, 30-36
Calcolo delle prestazioni d'uscita	22-27, 46	Età di pensionamento	11
Calcolo misto (compensazione della previdenza e regime dei beni matrimoniali)	30-33	Garanzia di una previdenza adeguata	20, 28-33, 43-44
Capitale di libero passaggio	19, 41	Impedimento alla divisione	20, 33-40, 45
Cassa pensione, informazioni generali	12	Indennità adeguata	19, 37-40, 45
Certificato d'assicurazione	46	Indennità giornaliera di disoccupazione	56
Compensazione previdenziale, forme di	18	Indennità in caso di divorzio in vecchiaia	37
Compensazione previdenziale, informazioni generali	18-20	Iniquità della divisione	20, 33-36, 44
Compensazione previdenziale, premesse	18	Interessi sulle prestazioni d'uscita esistenti all'atto del matrimonio	23-25
Componenti della previdenza professionale	46	Istituzione di libero passaggio	48
Computo (compensazione previdenziale e crediti in denaro)	30	Nuovo matrimonio	57
Comunione domestica, cessazione	8	Obbligo assicurativo (AVS/AI)	11
Contributi (AVS/AI)	11, 52	Obbligo assicurativo (cassa pensione)	12
Contributi (cassa pensione)	13		

Opportunità di lavoro dopo il matrimonio (limitazioni)	48	Sentenza di divorzio passata in giudicato	25
Pagamento rateale	40	Separazione	9
Periodo di separazione	9	Sistema dei tre pilastri	10
Permesso di soggiorno	34	Splitting	12
Prelievo anticipato per proprietà abitativa	14	Tabelle per il calcolo delle prestazioni d'uscita all'atto del matrimonio (lista di controllo)	47
Premesse per la rinuncia, disamina	29, 31	Termine di riferimento per la divisione	25
Prestazione d'uscita, computo	22-23, 41, 46-47	Terzo pilastro	10, 57
Prestazioni AVS/AI	9	Tetto massimo	12, 52
Prestazioni complementari	55-56	Versamento in contanti	13, 19, 33, 38, 41
Prestazioni delle casse pensioni	13	Vincoli dei fondi di previdenza	13
Prestazioni d'uscita, divisione	22-28, 46-47		
Previdenza all'estero	41		
Previdenza professionale (vedi cassa pensione)	12		
Procedura di divorzio	8		
Protezione dell'unione coniugale	8		
Regime dei beni / scioglimento	57		
Rendimento del capitale	19, 41		
Rendita AI, ricalcolo	54		
Rendita AVS, ricalcolo	54		
Rendita completiva	54		
Rendita vedovile per divorziate	44, 58		
Rendite per i figli dal primo pilastro	55		
Rinuncia alla divisione	20, 29-33, 43-44		
Secondo pilastro (vedi cassa pensione)	12		

Informazioni supplementari – letture consigliate

I testi di legge possono essere ordinati al seguente indirizzo:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna o sul sito internet www.pubblicazionifederali.admin.ch

Gli opuscoli informativi sui temi sottoelencati sono ottenibili presso le Casse di compensazione AVS (vedasi anche www.avs-ai.ch):

- splitting in caso di divorzio
- calcolo anticipato della rendita
- accrediti per compiti assistenziali
- contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG
- prestazioni complementari all'AVS/AI

Gli indirizzi delle Casse di compensazione sono indicati sulle ultime pagine dell'elenco telefonico.

È possibile ottenere un conteggio della compensazione previdenziale online: www.vorsorgeausgleich.ch. Questo sito web contiene ulteriori informazioni utili in materia di compensazione previdenziale in caso di divorzio.

Altre informazioni utili sul sito in lingua italiana: www.divorzio.ch

Per maggiori dettagli sul versamento in contanti in caso di partenza definitiva a destinazione di un paese dell'UE o dell'AELS e sul finanziamento di proprietà abitative con i mezzi della previdenza professionale in uno di questi paesi vedi bollettino della previdenza professionale n. 96 dell'UFAS (può essere consultato in: www.ufas.admin.ch; esiste solo nelle versioni tedesca «Mitteilung über die berufliche Vorsorge» e francese «Bulletin de la prévoyance professionnelle»).

Letture supplementari consigliate

- Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ed.), Diritto matrimoniale e diritto successorio, Piccola guida ad uso di fidanzati e coniugi, EDMZ Berna, 3a ed. 2005, ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna, n. ord. 407.680 (indicare la lingua desiderata).
- Baumann Katerina / Lauterburg Margareta, Evaluation Vorsorgeausgleich, Eine empirische Untersuchung an sieben Scheidungsgerichten (Una ricerca empirica presso sette tribunali del divorzio), Schriftenreihe zum Familienrecht, Vol. 3, ed. Stämpfli, Berna 2004
- Consulenza per la condizione femminile – Dipartimento delle Opere Sociali, Difficoltà coniugali – separazione – divorzio: COME ? Alcune informazioni sulla legislazione relativa all'unione coniugale e ai diversi regimi matrimoniali e le possibili soluzioni in caso di problemi.
- Baumann Katerina/Lauterburg Margareta, Scheidung, Getrenntleben und AHV/AI, Tipps für PraktikerInnen, (Divorzio, separazione e AVS/AI, consigli pratici), Fampra.ch 3/2006, p. 611 segg.
- Grütter Myriam, Vorsorgeausgleich bei Scheidung, (Compensazione previdenziale nel divorzio), Fampra.ch 4/2006, p. 797 segg.
- Trchsel Daniel, Scheidung – ein Ratgeber aus der Beobachter-Praxis (inkl. Mediation), (Divorzio – consigli dalla pratica Beobachter, mediazione inclusa); 13a ed. aggiornata, luglio 2004, ed. Beobachter, Zurigo.